

# Circolare dicembre/2021

## Paghe e Contributi

Calendario dicembre 2021 .....	2
Sconto contributivo edile 11,50 %.....	3
Conguaglio Contributivo di Fine Anno.....	13
Contributo aggiuntivo IVS 1% .....	13
Massimale contributivo e pensionabile .....	15
Fringe Benefit.....	16
Conguaglio Fiscale di Fine Anno .....	18
Il calcolo del conguaglio .....	18
Principio di cassa allargato.....	18
La determinazione dell'imponibile e la verifica delle detrazioni artt. 12 e 13 TUIR .....	18
Detrazione per famiglie numerose .....	24
Credito imposta su redditi di lavoro dipendente estero.....	25
Trattamento Integrativo .....	30
Ulteriore detrazione.....	31
Conguaglio TIR e Ulteriore Detrazione.....	31
Conguaglio a credito .....	31
Conguaglio a debito .....	32
Premi di produttività.....	36
Oneri detraibili e deducibili.....	37
Contributi previdenziali volontariamente versati .....	39
Contributo versato ai fondi di previdenza complementare .....	39
Contributo di assistenza sanitaria .....	39
Conguaglio contributo Fondo Sanedil.....	40
Conguaglio contribuzione Casse Edili.....	45
Operazioni di conguaglio fiscale .....	47
Richiesta applicazione aliquota più elevata .....	47
Conguaglio incapiente.....	47
Conguaglio riepilogativo annuale.....	48
Conguaglio doppio rapporto .....	49
Conguaglio Addizionali all'Irpef.....	49
Addizionali Comunali .....	49
Conguaglio per i collaboratori coordinati e continuativi .....	53
Modalità e termini di versamento delle ritenute .....	54
Dirigenti industria: trattamento minimo complessivo di garanzia.....	57
Previdai: contributo aziendale minimo annuo .....	58
Rivalutazione TFR: coeff. di novembre 2021.....	60

## Calendario dicembre 2021

---

Giorni lavorabili	22
Ore lavorabili	176
Festività godute	2
Festività non godute	1
Sabati (settimane)	4

### Nota Bene

**Per gli operai del settore edile, le festività di Natale e Santo Stefano del 25 e 26 dicembre 2021,** devono essere retribuite e assoggettate a prelievo Cassa Edile, anche se cadenti nelle giornate di sabato e domenica.

Per poter confluire automaticamente nel cedolino come voce retributiva e nell'elaborazione della denuncia MUT di Cassa Edile, le festività del 25 e 26/12 devono essere presenti e gestite, con aggancio al cantiere di riferimento, già nel Foglio Presenze.

## Sconto contributivo edile 11,50 %


Con Circolare n. 181 del 7 dicembre 2021 l'Inps fornisce le istruzioni operative per l'ammissione alla riduzione contributiva prevista dall'articolo 29 del D.L. 244/1995 per gli operai a tempo pieno del settore edile.

Il decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 30 settembre 2021 emanato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato 11 novembre 2021, ha confermato per l'anno 2021, nella misura del 11,50%, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili, introdotta dall'articolo 29 del decreto legge n. 244 del 23 giugno 1995, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1995 n. 341.

L'applicazione del beneficio segue le seguenti regole:

- la riduzione contributiva dell'11,50% si applica sulla parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro, compresa la contribuzione aggiuntiva Naspi pari all'1,40% dovuta per i contratti a tempo determinato, escludendo quella di pertinenza del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, per i lavoratori con la qualifica di operaio con orario di lavoro di 40 ore settimanali;
- i datori di lavoro interessati alla riduzione sono quelli esercenti l'attività edile individuata dai codici ISTAT dal "41.20.00" al "43.99.09" secondo la classificazione Ateco 2007. Non costituiscono attività edili in senso stretto, e pertanto sono escluse dalla riduzione contributiva, le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili, attualmente contraddistinte dai codici Ateco 2007 da 43.21.01 a 43.29.09 e dai codici statistici contributivi (CSC) 11306, 11307, 11308, 41306, 41307 e 41308 accompagnati dai codici autorizzazione 3Ne 3P;
- si deve essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva;
- non si deve aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell'agevolazione;
- rispetto integrale della contrattazione collettiva;
- non avere pendenti provvedimenti amministrativi e giurisdizionali definitivi per violazioni poste a tutela delle condizioni di lavoro di cui all'allegato A al Dm 24 ottobre 2007, sostituito, dal 1/7/2015, dall'allegato A al Dm 30 gennaio 2015 (attuativo dell'art. 4 del DL n. 34/2014 convertito in legge n. 78/2014) autocertificati alla ITL competente e, in caso di violazione delle predette norme, sia decorso il periodo durante il quale non può essere rilasciato il Durc. Dal 15 aprile 2013 l'autocertificazione deve essere trasmessa, se non è stata già inviata precedentemente, alle caselle di posta elettronica certificata degli Ispettorati territoriali competenti.

Per fruire del beneficio è necessario presentare istanza telematica utilizzando il modulo "Riduzione Edilizia" nell'area servizi per aziende e consulenti nel Cassetto Previdenziale Comunicazioni on-line del sito Inps.



Gestione Istanze online			
Codice	Tipologia	Descrizione	Manuale
407-90	DiResCo	Comunicazione per l'applicazione delle agevolazioni contributive per l'assunzione di lavoratori inoccupati, disoccupati o sospesi da almeno 24 mesi (art.8, co.9, legge 407/1990)	
223-91	DiResCo	Comunicazione per l'applicazione degli incentivi per l'assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (art.8, commi 2, 4 e 4 bis, e art.25, comma 9, legge 223/1991 - art. 4, co. 1, decreto legge 148/1993, conv. con modd. con legge 236/1993, e succ. modd. e integrazioni)	
445	DiResCo	Richiesta differimento termine adempimenti contributivi per ferie collettive	
GIOV-GE	Assunzioni agevolate e sgravi	Richiesta dell'incentivo per l'assunzione di giovani genitori iscritti nella banca dati di cui al D.M. 19 novembre 2010 (G.U. 27 dicembre 2010, n. 301) <b>Il credito a disposizione aggiornato al 01/12/2019 è pari a 0 €</b>	
Dilazioni	Domanda di dilazione amministrativa	Istanza e atto di impegno per il pagamento dilazionato di contributi in fase amministrativa	
Rimborso Contributi	Assunzioni agevolate e sgravi	Richiesta di Rimborso Contributi	
Riduzione Edilizia	Assunzioni agevolate e sgravi	Riduzione Contributiva Edilizia	
92-2012	Assunzioni agevolate e sgravi	Comunicazione per l'applicazione degli incentivi per l'assunzione di ultracinquantenni e donne (art.4, commi 8-11, legge 92/2012)	
LICE	Assunzioni agevolate e sgravi	Domanda di ammissione agli incentivi per l'impiego di lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo. (Decreti direttoriali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 264 del 19 aprile 2013 e n. 390 del 3 giugno 2013) <a href="#">Clicca qui per scaricare la graduatoria</a>	
Compensazioni	Assunzioni agevolate e sgravi	Richiesta di Compensazione Contributi	
RASI	Censimento	Rappresentanza Sindacale	

L'Inps, dopo aver effettuato i controlli di rito evaderà la domanda che, se avrà esito positivo, porterà all'azienda l'attribuzione del **codice autorizzazione "7N"**.

Nel caso di matricole cessate o sospese, il datore di lavoro deve inoltrare l'istanza avvalendosi della funzionalità "Contatti" del Cassetto Previdenziale, allegando una dichiarazione conforme al modello allegato alla Circolare Inps. In questo caso la sede Inps, verificata la spettanza del beneficio, attribuirà il codice "7N" con validità fino all'ultimo mese in cui la matricola era attiva. I datori di lavoro con matricola cessata o sospesa autorizzati alla riduzione contributiva, ai fini della fruizione del beneficio, devono avvalersi della procedura di regolarizzazione contributiva (UniEMens/Vig).

#### Determinazione del beneficio

La riduzione contributiva deve essere calcolata sull'ammontare delle contribuzioni previdenziali e assistenziali, a carico del datore di lavoro, dovute, per i periodi di paga dal gennaio a dicembre 2021 all'Inps, con esclusione della contribuzione al Fondo pensione lavoratori dipendenti e quella destinata per la formazione pari allo 0,30%.

Le aliquote contributive interessate allo sconto sono quelle al netto di eventuali sconti spettanti per compensare l'uscita del Tfr dall'azienda a favore dei Fondi pensione o del Fondo Tesoreria Inps (contributo al Fondo di Garanzia per il Tfr pari allo 0,20% e riduzione contributiva per il 2021 di 0,28%).

Lo sgravio è applicabile anche sulla contribuzione aggiuntiva Naspi pari al 1,40% dovuta, a norma della Legge n. 92/2012, per i contratti a tempo determinato.

La riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo, come apprendistato, esonero strutturale per le assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla L. 205/2017 o l'esonero per l'occupazione giovanile previsto dalla L. 178/2020).

#### Applicazione del beneficio sui contributi Inps

Le imprese interessate al beneficio possono recuperare quanto loro spettante a titolo di sgravio contributivo, nel flusso UniEMens, secondo le seguenti istruzioni:

- l'importo del beneficio spettante per il mese corrente va esposto nella Denuncia Individuale, nell'Elemento <AltreACredito>, utilizzando la causale "L206";
- l'importo del beneficio arretrato (periodi scaduti da gennaio 2020) va esposto nella Denuncia Aziendale, nell'Elemento <AltrePartiteACredito>, utilizzando la specifica causale "L207".

Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso UniEMens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti ed il calendario giornaliero. Sarà invece valorizzato l'elemento <TipoLavStat> con il codice di nuova istituzione "NFOR" che contraddistingue appunto gli operai non più in carico presso l'azienda.

Con l'introduzione dell'aliquota aggiuntiva pari all'1,40% da applicarsi ai contratti a tempo determinato (Naspi), il calcolo dello sconto è differenziato in funzione della tipologia di contratto.

**Contratto a tempo indeterminato**

Tipologia azienda	Contributi c/ditta soggetti a sconto	Sconto	Aliquota da applicare sull'imponibile C/S del 2021
Industria fino a 15 dipendenti	42,87-33,00-0,30 = 9,57%	11,50%	1,10%
Industria oltre 15 dipendenti	43,77-33,00-0,30-0,30 = 10,17%	11,50%	1,17%
Artigianato	40,82-33,00-0,30 = 7,52%	11,50%	0,86%

**Contratto a tempo determinato**

Tipologia azienda	Contributi c/ditta soggetti a sconto	Sconto	Aliquota da applicare sull'imponibile C/S del 2021
Industria fino a 15 dipendenti	44,27-33,00-0,30 = 10,97%	11,50%	1,26%
Industria oltre 15 dipendenti	45,17-33,00-0,30-0,30 = 12,37%	11,57%	1,33%
Artigianato	42,22-33,00-0,30 = 8,92%	11,50%	1,03%



In Anagrafica azienda, pagina Inps, inserire la quota percentuale, pari allo 0,30%, destinata al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.

Aziende - Gestione Completa / Modifica

Generale Altre info Rubrica Iscrizioni Rap./Dir. INAIL INPS Cassa Edile Elenco

Codice:

Ragione sociale:

Mittente

Nominativo:

Tipo:

C.F.:

Sede INPS consulente:

Quota fondo formazione professionale:

Attivo finanziamento Dpcm 29/2015

Censimento - Rappresentanza Sindacale in UniEMens

**uno** Verificare dal menù Anagrafiche – Tabelle – DM10/UniEMens – Codici DM10, la presenza dei codici utili all'applicazione dello sconto per il mese corrente (L206) e per i periodi arretrati (L207), che rispettivamente devono essere strutturati in questo modo:

**Codici DM10 / Modifica**

Generale | Elenco

Codice: **L206**

Descrizione: Riduz. Contr. 11,5% Edilizia

Dizione: Rid.art.29DL244

Quadro:  B/C  D

Scrive caselle:

- Numero dipendenti
- Numero giorni
- Numero ore testata
- Numero ore voce di calcolo
- Numero settimane
- Retribuzione
- Importo

% voce calcolo: 100

Elemento UniEMens: Individuale - Altri crediti

**Codici DM10 / Modifica**

Generale | Elenco

Codice: **L207**

Descrizione: Arretrata Riduzione art.29, c.2, DL 244/95

Dizione: Arr.Rid.

Quadro:  B/C  D

Scrive caselle:

- Numero dipendenti
- Numero giorni
- Numero ore testata
- Numero ore voce di calcolo
- Numero settimane
- Retribuzione
- Importo

% voce calcolo: 100

Elemento UniEMens: Aziendale - Crediti

**Codici comuni ex DM10 / Eventi UniEMens / Modifica**

DM10 | I.V.S. | T.F.R. | Incentivi | Eventi | Elenco

Codici statistici

- Numero di maschi: MA00 | Numero di Maschi
- Numero di femmine: FE00 | Numero di Femmine
- Forza aziendale: FZ00 | Forza Aziendale
- Numero di comunitari: C000 | Lavoratore Comunitario
- Numero di extracomunitari: X000 | Lavoratore Extra Comunitario
- Numero extracomunitari regolarizzati: XZ00 | Lavoratore Extra Comunitario Regolarizzato
- Dipendenti senza retribuzione: NR00 | numero di dipendenti senza retribuzione

Contributo solidarietà previdenza complementare

- Operai/impiegati: M900 | Contributo solidarietà 10%
- Dirigenti: M940 | Contributo Solidarietà dirigenti < 31/12/02

Contributo solidarietà enti non previdenziali

- Operai/impiegati: M980 | Contrib. solidarietà 10% diverso da previd. compl.
- Dirigenti: M990 | Contrib. solidarietà diverso prev. comp. dirigenti

Erogazioni 2° livello territoriali

- Sgravio contributivo c/dipendente: L245 | Sgravio territoriale c/dipendente 2014
- Sgravio contributivo c/azienda: L244 | Sgravio territoriale c/azienda 2014

Sconto contributivo edile

- Mese corrente: L206 | Riduz. Contr. 11,5% Edilizia
- Recupero mesi precedenti: L207 | Arretrata Riduzione art.29, c.2, DL 244/95

**uno** Nella tabella Minimali - Massimali Inps, per l'anno 2021 è altresì necessario verificare la percentuale di sconto contributivo nel campo, oltre che indicare il mese dell'anno nel quale si intende operare il recupero delle somme in parola (per recuperare già a partire dal mese attuale inserire Dicembre).

Minimali-Massimali INPS / Modifica

Generale Esoneri/Incentivi Elenco

Anno: 2021

Contributo aggiuntivo IVS

Importo scaglione annuale: 47.379,00

Importo scaglione mensile: 3.948,00

Massimale contributivo IVS: 103.055,00

Minimale orario operai: 7,35

Minimale giornaliero operai: 48,98

Minimale orario impiegati: 7,35

Minimale giornaliero impiegati: 48,98

Minimale giornaliero dirigenti: 135,48

Minimale INAIL part-time operai: 7,35

Minimale INAIL part-time impiegati: 7,35

Indennità maternità a carico dello Stato: 2.143,05

% Massimo sgravio:

% Sgravio contributivo c/azienda:

Sconto contributivo edile

Percentuale: 11,50 Mese recupero: 12 Dicembre

**uno** Per ottenere i valori da recuperare a titolo di sconto contributivo per il periodo da gennaio 2021 al mese precedente a quello indicato nella tabella di cui sopra (novembre 2021), che come abbiamo visto prevede il conguaglio nella denuncia UniEMens di dicembre, è necessario procedere all'elaborazione della stampa denominata "Stampa recupero quote pregresse sconto edile 11,50", inserita nel menù Anagrafiche – Personale - Stampe.

The screenshot shows the software's main menu with 'Anagrafiche' selected. A sub-menu for 'Anagrafiche personale' is open, listing various options. The option 'Recupero quote pregresse sconto edile 11,50' is highlighted in blue. Other options include 'Anagrafica generale', 'Progressivi IRPEF', 'Progressivi Contributi Sociali', 'Progressivi T.F.R.', 'Progressivi INAIL', 'Progressivi Cassa Edile', 'Progressivi Lavoro Precedente', 'Oneri', 'Assistenza Fiscale', 'Scadenario', 'Registro disciplinare', 'Retribuzioni mensili', 'Progressivi IRPEF', 'Addizionali IRPEF', 'Situazione previdenza complementare', 'Progressivi contributi sociali', 'Recupero quote pregresse sconto edile 11,50', 'Recupero sgravio erogazioni 2° livello', and 'Progressivi Esonero contributivo'.

The dialog box titled 'Stampa recupero quote pregresse sconto edile' contains the following fields and options:

- Data di stampa: 23-12-2021
- Anno: 2021
- Aggiorna sconto edile in progressivi c/s

**RECUPERO QUOTE PREGRESSE SCONTO EDILE 11,50 %**

LICON SOFTWARE SPA

Data: 29-12-2021

Pag. 1

Anno: 2021

Valuta: EURO

Matr.	Cognome e Nome	Periodo	Imponibile c/s	Contr. lordo c/azienda (A)	Ctr. Aspi	Recupero f.do garanzia TFR Prev. Comp. (B)	F.do Tesoreria (C)	Recupero contr. L. 203/2005 Prev. Comp. (D)	F.do Tesoreria (E)	Contr. netto c/azienda F = (A-B-C-D-E)	Contr. FpId+Form. c/azienda (G)	Contr. soggetto a sconto (F - G)	Sconto edile
0000002	ALBERTONI FRANCESCO	2021 Gen.	2.775,00	951,27		5,55		7,77		937,95	669,05	268,90	30,92
		2021 Feb.	2.501,00	857,34		5,00		7,00		845,34	602,99	242,35	27,87
		2021 Mar.	2.745,00	940,99		5,49		7,69		927,81	661,82	265,99	30,59
		2021 Apr.	2.620,00	898,14		5,24		7,34		885,56	631,68	253,88	29,20
		2021 Mag.	2.506,00	859,06		5,01		7,02		847,03	604,20	242,83	27,93
		2021 Giu.	2.620,00	898,14		5,24		7,34		885,56	631,68	253,88	29,20
		2021 Lug.	2.626,00	900,19		5,25		7,35		887,59	633,13	254,46	29,26
		2021 Set.	2.626,00	900,19		5,25		7,35		887,59	633,13	254,46	29,26
		2021 Ott.	2.506,00	859,06		5,01		7,02		847,03	604,20	242,83	27,93
		2021 Nov.	2.620,00	898,14		5,24		7,34		885,56	631,68	253,88	29,20
			<b>26.145,00</b>	<b>8.962,52</b>		<b>52,28</b>		<b>73,22</b>		<b>8.837,02</b>	<b>6.303,56</b>	<b>2.533,46</b>	<b>291,36</b>

La stampa preleva solo i dipendenti con Qualifica Inps pari a "1 - Operaio" contenuta in pagina Contributi dell'Anagrafica personale, verificando l'informazione anche in pagina Qualifiche dell'Anagrafica Personale, per non recuperare quei mesi dove il dipendente si è trovato in una condizione diversa (per esempio soggetto Apprendista dopo il primo anno di Legge 56 divenuto operaio). Inoltre, viene verificata anche la presenza del flag, in pagina Contributi dell'Anagrafica Personale, denominato "Non applicazione sconto contributivo edile". In presenza di tale informazione, anche con Qualifica "1-Operaio", il dipendente non viene considerato nella stampa. L'ipotesi riguarda in specie quei lavoratori che per condizioni soggettive (es. assunti da liste di mobilità, soggetti a esonero contributivo triennale/biennale) non possono beneficiare dello sconto.

Personale / Modifica

Generale Altre info **Contributi** Previdenza Comp. Retribuzione IRPEF Cedolino/ANF Qualifiche Ferie/Permessi/Ratei/BNC Tracciabilità Elenco

Num. matricola: 0000002  
Cognome e nome: ALBERTONI FRANCESCO Codice fiscale: LBRFNC70T19A794Y

**INPS**

Qualifica: 1 - Operaio Metricola INPS: 120298151700 Codice individuale: Gestione add. IVS:  mensile  annuale

Contributi sociali: 000021 OPERAI INDUSTRIA EDILE (oltre 15 dip) + PREVEDI Quote parzialmente esent:

Tipo contribuzione: Tipo apprendistato: ---

Qualifica professionale: 6.1.2.3.0.3 carpentiere edile  Posizione previdenziale ante 1995

Esonero contributivo L. 190/2014 - L. 2018/2015

Incentivo: %: Data inizio: Data fine: Limite mensile: Limite giornaliero:

**COLLABORATORE**

Tipo rapporto:

Certificazione:  Attività:

Codice statistico:   Escludi da calcolo ULA  No calcolo contributi aggiuntivi TFR  Computo nr. dip. per contributi CIG ordinaria  Non applicare sconto contributivo edile  Computo nr. dip. per contributi CIG straordinaria

Nella stampa "Recupero quote pregresse sconto edile 11,50" sono evidenziati i valori relativi al contributo previdenziale netto c/azienda che, mese per mese, è stato pagato, ottenuto non solo dall'imponibile c/s moltiplicato per l'aliquota aziendale, ma anche sottraendo gli importi che figurano nei recuperi contributivi, siano essi recuperi F.do Garanzia TFR, che Recuperi contributivi di cui al DI 203/2005.

Dal risultato, si deve procedere, quindi, alla sottrazione della quota contributiva aziendale versata al Fondo Previdenza Lavoro Dipendente pari a 23,81%, che la procedura calcola come differenza fra il contributo FPLD complessivo e quello a carico del dipendente. Per effettuare questa sottrazione viene letta, nella tabella Contributi Sociali associata al dipendente, la riga identificata dal flag IVS.

Contributi sociali / Modifica

Generale Info DM10 Elenco

Codice: 000001  
 Descrizione: OPERAI INDUSTRIA EDILE (max 15 dipendenti)

Descrizione	IVS	Add. IVS	Tipo calcolo	Base di calcolo	Percentuale o Valore		N.C.	Ente	Contributi Solidarietà	
					Totale	Dipendente			%	Ente Versamento
I.V.S.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	%	Imponibile C.S.	33,000	9,190	1			
ADD	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	%	Imponibile C.S.	1,000	1,000	1			
EC.MAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	%	Imponibile C.S.	2,220					
EC.MAT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	%	Imponibile C.S.	0,460					
CUAF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	%	Imponibile C.S.	0,680					
DS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	%	Imponibile C.S.	1,610					
FG TFR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	%	Imponibile C.S.	0,200					
CIG ord	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	%	Imponibile C.S.	4,700					
					42,870	9,190	Ente contr. sol:			

Contributo addizionale NASpl  
 Ordinario: 1,400  
 Incremento per rinnovo:

Fondo garanzia TFR: 0,200

Un'ulteriore quota dello 0,30% viene sottratta in presenza del dato Quota Fondo Formazione Professionale, inserito nella pagina Inps dell'Anagrafica azienda.

La stampa prevede anche la possibilità, attivando il flag "Aggiorna sconto edile in progressivi c/s" e confermando all'uscita del report tale impostazione, di memorizzare nei Progressivi c/s dei dipendenti, nel campo denominato "Sconto contributivo edile", lo sconto così calcolato e indicato nella stampa.

Stampa recupero quote pregresse sconto edile

Data di stampa: 23-12-2021

Anno: 2021

Aggiorna sconto edile in progressivi c/s

Da mese: 01 Gennaio A mese: 11 Novembre

Personale: Progressivi Contributi Sociali / Modifica

Generale | Elenco

Dipendente: 0000002    Cognome e nome: ALBERTONI FRANCESCO    Codice fiscale: LBRFNC70T19A794Y

Anno: 2021    Mese: 11    Anno: Anno

Ore: 173,0    Giorni: 26    Settimane: 4

Ente	Contrib. c/dip.	Contrib. c/az.
0000013 PREVEDI	27,00	27,00

Imponibile sociale: 2.620,00  
 Imponibile non arrot.: 2.620,22  
 Imponibile solidarietà: 11,33  
 Contributi INPS c/dip.: 248,64  
 Contributi INPS c/az.: 898,14  
 Netto in busta: 1.304,00  
 Contr. solidarietà c/az.: 1,13  
 Imponibile malattia: 2.595,96  
 Imp. Contr. Agg. IVS:   
 Contr. Agg. IVS c/az.:   
 Contr. Agg. IVS c/dip.:   
 Contr. Addizionale NASpl:   
 F.V.B.: 31,68  
 Sconto contrib. edile: 29,20  
 Contr. F.do garanzia Qu.I.R.:   
 Contr. F.do formazione cont.: 7,86

Incentivo / Esonero  
 Soglia: 500,00  
 Residuo m.c.:   
 Residuo progressivo:   
 Importo corrente: 500,00  
 Importo conguagliato:   
 Recupero contributo f.do garanzia TFR  
 Previdenza complementare: 5,24  
 Fondo di Tesoreria Inps:   
 Qu.I.R.:   
 Recupero contribuzione DL 203/2005  
 Previdenza complementare: 7,34  
 Fondo di Tesoreria Inps:   
 Qu.I.R.:   
 Erogazioni 2° livello  
 Teorica:   
 Applicata:   
 Erogazioni 2° livello

**uno** Il valore inserito nei Progressivi c/s dalla procedura di stampa può essere anche modificato dall'utente successivamente alla sua elaborazione. Tale valore sarà quindi recuperato dalla procedura di elaborazione UniEMens, leggendo tutti i mesi precedenti a quello individuato nella tabella Minimali - Massimali Inps come mese di recupero dello sconto contributivo edile, e inserito nella denuncia Aziendale del flusso UniEMens, nella sezione Crediti, con causale L207.

UniEMens - Denunce retributive e contributive / Modifica

Generale | Denunce individuali | Elenco

Progressivo: 002022    Anno / Mese denuncia: 2021 / Dicembre    Matricola INPS: 120298151700    Data elaborazione: 23-12-2021

Composizione: CP - Denuncia completa    Regolarizzazione    Flusso XML: Completo

**DENUNCIA AZIENDALE**

Nr. lavoratori: 2    Forza aziendale: 1

Effettuate le trattenute contributive a carico del lavoratore

Info statistiche    Assistenza contrattuale  
 Fondo interprofessionale    Rappresentanza sindacale  
 Recupero prestazioni Fondi Solidarietà

Conguagli CIG

Autorizzazione	Evento	Causale	Somma a debito

Causale	Somma a credito

**Debiti**

Causale	Giorni	Ore	Dip.	Retribuzione	Somma a debito
M900 Contributo solidarietà 10%			2	45,50	4,55
M980 Contrib. solidarietà 10% diverso			2	14,53	1,46

**Crediti**

Causale	Somma a credito
L207 Arretrata Riduzione art.29, c.2, DL 244/95	306,08

Il recupero della quota di sconto di competenza del mese sarà invece inserito nella pagina Eventi, della denuncia Individuale del flusso UniEMens, in corrispondenza dell'elemento 'Altri Crediti', con causale L206.

Progressivo: 002022 Anno / Mese denuncia: 2021 / Dicembre Matricola INPS: 120298151700 Data elaborazione: 23-12-2021

Matricola	Cognome	Nome	C.P. M.P.
0000002	ALBERTONI	FRANCESCO	
0000005	VERDI	MARIA	

**EVENTI**

Malattia	<input type="checkbox"/>
Maternità	<input type="checkbox"/>
CIG Ordinaria	<input type="checkbox"/>
CIG Straordinaria	<input type="checkbox"/>
Lavoratore Pensionato	<input type="checkbox"/>
Altri Debiti	<input type="checkbox"/>
Altri Crediti	<input checked="" type="checkbox"/>
TFR: misure compensative	<input checked="" type="checkbox"/>

**Debiti**

Causale	Giorni	Ore	Dip.	Retribuzione	Somma a debito
---------	--------	-----	------	--------------	----------------

**Crediti**

Causale	Somma a credito
L206 Riduz. Contr. 11,5% Edilizia	30,53

Regolarizzazione Cig Progressiva Mese Precedente Dati statistici CIGS

**UNO** Nella procedura di contabilizzazione del mese indicato come mese di recupero sconto contributivo, sarà sottratta al costo aziendale contributivo la quota recuperata.

## Conguaglio Contributivo di Fine Anno

Alla fine dell'anno per effetto dell'applicazione di particolari normative in materia contributiva possono rendersi necessarie alcune operazioni di conguaglio. Si tratta in particolare delle normative in materia di applicazione del massimale contributivo e pensionabile per i lavoratori assunti successivamente al 31/12/1995 e privi di anzianità contributiva alla stessa data e del superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVS aggiuntiva dell'1% a carico del lavoratore.

### Contributo aggiuntivo IVS 1%

L'art.3-ter del DL 384/1992 ha istituito dal 1/1/1993 un contributo aggiuntivo IVS dell'1%, a carico del lavoratore, dovuto in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedono aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%. Il predetto contributo deve essere calcolato sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile che per il 2021 risulta pari a € 47.379,00.

L'INPS ha chiarito che il predetto limite deve essere mensilizzato, cioè l'aliquota aggiuntiva dell'1% deve essere applicata mensilmente sulla retribuzione eccedente, per il 2021, € 3.948,00 (€ 47.379,00 / 12). Tale calcolo mensile potrebbe dar luogo a fine anno o nel mese di cessazione del rapporto, ad operazioni di conguaglio, vale a dire che potrebbe verificarsi la necessità di ricalcolare il contributo aggiuntivo IVS verificando, a consuntivo, l'esatta quota di retribuzione eccedente il citato limite annuo.

**uno** I valori degli scaglioni annuali e mensili per il pagamento dell'addizionale IVS sono inseriti nella tabella Minimali-Massimali INPS. In tale tabella è altresì compreso il valore annuale massimo per il calcolo della contribuzione IVS per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/1995 di cui si dirà oltre.

Contributo aggiuntivo IVS	
Importo scaglione annuale:	47.379,00
Importo scaglione mensile:	3.948,00
Massimale contributivo IVS:	103.055,00

I contributi che scaturiscono dalle predette operazioni di conguaglio devono essere trattenuti o rimborsati ai lavoratori interessati e devono essere esposti nel mod. UniEMens Individuale relativo al mese di conguaglio (dicembre) nella pagina Dati Retributivi - Contribuzione Aggiuntiva sezione Regolarizzazione 1% o come contributo dovuto o come recupero di un contributo già versato ma non dovuto.

UniEmens: Denuncia individuale / Modifica

Generale | Elenco

Progressivo: 001239 Anno / Mese denuncia: / Dicembre  
Dipendente: 0000010 LODA FRANCESCO

Generale | **Dati retributivi** | Eventi | TFR | Giorno - ClG | Dati particolari

Tipo lavoratore: '0' - Nessuna particolarità contributiva  
Cod. statistico lav.:  
Imponibile C.S.: 12.826,00 Contributo: 4.675,08  
 Forza imponibile a zero Contributo fondo sostitutivo:

**Contribuzione aggiuntiva**  
Contributo 1%  
Imponibile: 2.577,00 Contributo: 25,77  
Regolarizzazione 1%  
Contributo: 133,72  
Recupero:

L'INPS ha altresì precisato che allo scopo di limitare le operazioni di conguaglio annuale, in presenza di dipendenti che in uno o più mesi dell'anno superano le fasce mensili, ma nei confronti dei quali non si preveda il superamento del limite annuo, le

aziende possono assoggettare le retribuzioni corrisposte nei predetti mesi alla contribuzione ordinaria, senza applicare l'aliquota aggiuntiva dell'1%.

**uno** Ciò significa che l'informazione Gestione IVS in pagina Contributi dell'Anagrafica dipendente deve essere impostato su Annuale. In questo modo il calcolo del contributo aggiuntivo viene effettuato solo in fase di conguaglio.

Personale / Modifica

Generale Altre info Contributi Previdenza Comp. Retribuzione IRPEF Cedolino/ANF Qualifiche Ferie/Permessi/Ratei/BNC Tracciabilità Elenco

Num. matricola: 0000005  
 Cognome e nome: VERDI MARIA  
 Codice fiscale: VRDMRA76P55A794D

INPS  
 Qualifica: Y - Impiegato Part-time  
 Matricola INPS: 120298151700  
 Codice individuale:   
 Gestione add. IVS:  mensile  annuale

Contributi sociali: 000006 IMPIEGATI/QUADRI INDUSTRIA EDILE OLTRE I 50 DIPENDENTI  
 Questo parzialmente esenti:   
 Tipo contribuzione:   
 Tipo apprendistato: ...

Nel caso di più rapporti di lavoro nel corso dell'anno, le retribuzioni, ai fini dell'applicazione del contributo, devono essere cumulate; in tale ipotesi il lavoratore deve esibire ai datori successivi al primo la certificazione delle retribuzioni già percepite. Si effettuerà così il conguaglio di fine anno (o alla cessazione del rapporto) tenendo conto anche delle retribuzioni percepite dal lavoratore interessato nei precedenti rapporti di lavoro e di quanto già trattenuto a titolo di contributo aggiuntivo.

**uno** Serve verificare l'esatto inserimento di eventuali lavori precedenti nella gestione Lavori precedenti in Anagrafica Personale, soprattutto con riferimento ai valori di Imponibile IVS e Imponibile Contributi Sociali. Dal valore di Imponibile IVS verrà dedotto il valore del contributo aggiuntivo già pagato (1%), mentre il valore dell'Imponibile Contributi Sociali verrà sommato al valore dell'imponibile da conguagliare.

Personale: Progressivi Lavoro Precedente / Modifica

Generale Elenco

Dipendente: 0000002  
 Cognome e nome: ALBERTONI FRANCESCO  
 Codice fiscale: LBRFNC70T19A794Y

Anno 2018 Progr. 01

C.F. Azienda: 01906030166  
 Qualifica: 1 - Operaio  
 Applica detrazioni  
 Tipo passaggio: 6 - Redditi comunicati dal dipendente da te  
 Durata del rapporto dal: xxxxxxxxxx al: xxxxxxxxxx

Imponibile IRPEF netto: 15.064,14  
 Imposta lorda: 5.000,00  
 Detrazione lavoro dipendente: 1.000,00  
 Detrazione coniuge:   
 Detrazione figli:   
 Detrazione altri familiari:   
 Detrazione erogazioni 2° livello:   
 Giorni detrazione: 120

Adizionali A.P. Regionale:   
 Addizionali A.C. Regionale: 120,00  
 Comunale: 50,00  
 Acconto comunale:   
 Imponibile add. IVS: 3.000,00  
 Imponibile contributi sociali: 10.000,00  
 Imp. decontribuito erogazioni 2° livello:   
 Giorni malattia:   
 Contributi dipendente:   
 Contributi non dedotti:   
 TFR destinato a fondo prev.:   
 Comunale:   
 Regionale: 120,00  
 Comunale: 50,00

Nella Pagina Conguagli della gestione Retribuzioni è possibile visualizzare il conguaglio del contributo aggiuntivo IVS.

Contributi aggiuntivi IVS	
Imponibile contributi aggiuntivi IVS:	47.594,00
Dovuto:	475,94
Pagato e calcolato:	342,22
Differenza:	133,72

Nella sezione Contributo aggiuntivo IVS è possibile verificare il conguaglio effettuato dalla procedura. Nel piede del cedolino verrà detratta o rimborsata al dipendente la quota di addizionale IVS in funzione del conguaglio, e nell'elaborazione della denuncia UniEMens la procedura inserirà i valori a conguaglio negli appositi campi come illustrato nei paragrafi precedenti.

Nel caso di rapporti simultanei sarà il datore di lavoro che corrisponde la retribuzione più elevata, sulla base della dichiarazione esibita dal lavoratore, ad effettuare le operazioni di conguaglio a credito o a debito del lavoratore stesso. Qualora a dicembre 2021 il rapporto di lavoro sia in essere con un solo datore di lavoro, sarà quest'ultimo a procedere all'eventuale conguaglio, sulla base dei dati retributivi risultanti dalle certificazioni rilasciate dai datori di lavoro interessati.

### Massimale contributivo e pensionabile

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995 è stabilito (art.2, comma 18, legge 335/1995) un massimale contributivo per il Fondo Pensione pari, per il 2021, a € 103.055,00. Detto massimale trova applicazione per la sola aliquota contributiva per il fondo pensione (IVS) compresa l'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico dei lavoratori da calcolarsi sulle quote di retribuzione eccedenti, per il 2021, € 47.379,00. Il massimale non è rapportabile al mese, conseguentemente la contribuzione va calcolata mese per mese sull'intera retribuzione corrisposta. Raggiunto il massimale, non si procederà a versare la contribuzione e nella dichiarazione UniEMens Individuale si indicherà il superamento del massimale annuo indicando l'imponibile eccedente e il contributo nella sezione Eccedenza Massimale di Dati Particolari. L'imponibile e il Contributo sono aggiuntivi rispetto ai valori indicati nella sezione Dati Retributivi.

UniEMens: Denuncia individuale / Modifica

Generale Elenco

Progressivo: 001239 Anno / Mese denuncia: / Dicembre Mat

Dipendente: 0000010 LODA FRANCESCO

Generale Dati retributivi Eventi TFR Giorno - CIG Dati particolari

Eccedenza massimale

Imponibile: Contributo:

Ai fini del raggiungimento del massimale si cumulano anche le retribuzioni percepite in precedenti rapporti di lavoro (il dipendente è tenuto ad esibire la Certificazione Unica CU dei precedenti datori di lavoro o le dichiarazioni sostitutive). Anche in caso di rapporti simultanei le retribuzioni derivanti dai diversi rapporti si cumulano. Ciascun datore di lavoro, sulla base degli elementi che il lavoratore è tenuto a fornire, provvederà a sottoporre a contribuzione la retribuzione mensilmente corrisposta, sino a quando, tenuto conto del cumulo, venga raggiunto il massimale. Nel mese in cui si supera il massimale la retribuzione imponibile ai fini pensionistici è calcolata, nei diversi rapporti, in misura proporzionalmente ridotta.

Se coesistono rapporti di lavoro subordinato e di collaborazione coordinata e continuativa, ai fini dell'applicazione del massimale, le retribuzioni derivanti da rapporti di lavoro subordinato non si cumulano con i compensi percepiti a titolo di collaborazione coordinata e continuativa.

Nelle operazioni di conguaglio è possibile recuperare l'errato conteggio, in eccesso o per difetto, della quota dell'imponibile eccedente il massimale. A questo scopo è necessario completare in Pagina Dati Retributivi della gestione UniEMens Individuale le informazioni relative a Variazioni retributive. Le causali che possono essere utilizzate sono DIMMAS quando è necessario diminuire l'imponibile già assoggettato per eccesso a contribuzione IVS e AUMMAS quando è necessario aumentarlo. Si devono inserire inoltre le informazioni dell'anno/mese della denuncia originaria sulla quale deve agire la variabile retributiva, imponibile in aumento/diminuzione e importo della contribuzione IVS credito/debito.

**uno** Nell'esempio proposto si va a recuperare un maggior imponibile IVS relativo al mese di novembre di € 2.851 con contestuale recupero di contributi di € 969,34 ( 2.851,00 X 34%).

Generale	Dati retributivi	Eventi	TFR	Giorno - CIG	Dati particolari
Tipo lavoratore: '0' - Nessuna particolarità contributiva					
Cod.statistico lav.: <input type="text"/>					
Imponibile C.S.: 2.335,00			Contributo: 1.022,03		
<input type="checkbox"/> Forza imponibile a zero    Contributo fondo sostitutivo: <input type="text"/>					
<b>Contribuzione aggiuntiva</b>					
Contributo 1%					
Imponibile: <input type="text"/>			Contributo: <input type="text"/>		
Regolarizzazione 1%					
Contributo: <input type="text"/>			Recupero: <input type="text"/>		
<b>Fondo integrativo</b>					
Imponibile: <input type="text"/>			Contributo: <input type="text"/>		
<b>Variazioni retributive</b>					
Anno / Mese: XXXX		Novembre		Inquadramento lavoratore	
Causale: DIMMAS - Diminuzione imponibile IVS					
Imponibile: 2.851,00			Contributo: 969,34		

Anche la contribuzione previdenziale/assistenziale (INPS) dovuta per i collaboratori coordinati e continuativi, deve essere calcolata nel rispetto dei massimali contributivi. Le disposizioni in vigore non prevedono operazioni di conguaglio di fine anno. Il versamento dei contributi (committente + collaboratore) eseguito dal committente non può superare per l'anno 2021 € 103.055,00. Tale limite non è rapportabile a mese e per il suo raggiungimento contano anche i compensi percepiti, per il medesimo anno, in altri rapporti di collaborazione (contemporanei o successivi).

Qualora si verifichi un versamento superiore al massimale, l'eccedenza è contabilizzata dall'INPS come acconto sugli importi dovuti nell'anno successivo, oppure su richiesta dell'interessato può essere rimborsata maggiorata degli interessi.

### Fringe Benefit

A norma dell'articolo 51, comma 3, del DPR 917/1986, il valore dei *fringe benefit* concessi ai dipendenti non concorre a formare reddito imponibile a condizione che non risulti superiore (compresi i benefici corrisposti da precedenti datori di lavoro), nel periodo d'imposta a € 258,23.

Per l'anno d'imposta 2021, così come per il precedente, la soglia di esenzione fiscale dei *fringe benefit* da 258,23 a 516,46 euro annui.

**uno** Per avere una voce che vada a scrivere nella pagina dei progressivi IRPEF il valore come Fringe benefit è necessario impostare nella voce di calcolo, pagina Contributi, il Tipo Retribuzione uguale a Fringe Benefit.

Voci di calcolo / Modifica			
Generale	Contributi	Conto contabile	Elenco
Codice: RET.03		Descrizione: FRINGE BENEFIT	
<b>UniEMens</b>			
Codice ex DM10: <input type="text"/>		<input type="checkbox"/> Somma a retribuzione teorica	
Tipo retribuzione: Fringe benefit			

Naturalmente in questo caso non saranno impostati i valori di prelievo contributivo e fiscale, pena la duplicazione del prelievo.

Percentuali

Contributi sociali:	<input type="text"/>
IRPEF:	<input type="text"/>
Casse Edile:	<input type="text"/>
T.F.R.:	<input type="text"/> <input type="checkbox"/> Rateo
Costo:	<input type="text" value="100"/>

Il *benefit* di valore superiore al predetto limite concorre, invece, interamente a formare reddito imponibile.

Tale disposizione si applica, per effetto dell'armonizzazione delle basi imponibili fiscali e previdenziale, anche ai fini contributivi.

Se a fine anno il valore dei *fringe benefit* corrisposti risulta superiore al limite legale occorrerà procedere ad effettuare le necessarie operazioni di conguaglio, vale a dire l'azienda dovrà provvedere ad assoggettare a imposte e contribuzione il valore complessivo del *benefit* e non solo la quota eccedente.

Solo ai fini contributivi, l'INPS ha precisato che, in caso di superamento del limite di esenzione, l'azienda opererà il conguaglio e provvederà al versamento dei contributi solo sul valore del *fringe benefit* da essa erogato (ai fini fiscali dovrà invece tenere conto dell'intero valore).

Le operazioni di conguaglio possono essere eseguite con la denuncia relativa al mese di dicembre 2021, ovvero con quella di gennaio 2022.

Le istruzioni operative sono le seguenti:

- il valore del *fringe benefit* imponibile verrà sommato alle retribuzioni del mese del conguaglio e sul totale andranno calcolati i relativi contributi;
- la quota a carico del dipendente sarà allo stesso trattenuta.

**N.B.:** il *fringe benefit* concesso al dipendente in corso d'anno che si prevede essere già superiore ai valori di esenzione annuali, deve essere direttamente assoggettato a prelievo contributivo e fiscale, ma non deve essere attivato nella Voce di calcolo il Tipo Retribuzione "Fringe Benefit", per evitare che, in sede di conguaglio, vengano riprese a tassazione e prelievo contributivo le stesse somme già assoggettate in corso d'anno.

## Conguaglio Fiscale di Fine Anno

Il conguaglio fiscale di fine anno ha lo scopo di rendere definitive, limitatamente ai redditi erogati nell'ambito del lavoro dipendente, le ritenute d'acconto effettuate nel periodo di paga dal sostituto d'imposta.

### Il calcolo del conguaglio

Le modalità di calcolo del conguaglio sono contenute nell'art. 23, comma 3, del DPR 600/1973. Tale articolo stabilisce che il sostituto d'imposta, entro il 28 febbraio dell'anno successivo e in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data della cessazione, deve effettuare il conguaglio tra le ritenute operate sugli emolumenti imponibili corrisposti, tenendo conto delle detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 del Tuir) e delle altre detrazioni per particolari redditi (art. 13 Tuir).

### Principio di cassa allargato

In base all'art. 51 del TUIR, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati viene applicato un criterio di cassa "allargato" in quanto si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori corrisposti dai datori di lavoro entro il 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui tali redditi si riferiscono (12/01/2022). Il versamento delle ritenute per i redditi corrisposti entro il 12/01/2022, e relativi all'anno 2021, deve avvenire entro il 16/02/2022.

Il termine del 16/02/2022 non vale nell'ipotesi in cui il datore di lavoro eroghi, entro la fine del mese di dicembre, l'acconto per tale mese, mentre corrisponda il saldo entro i primi giorni del mese di gennaio dell'anno successivo. In questo caso occorre effettuare il versamento dell'intera imposta relativa alla retribuzione di dicembre 2021 entro il 17/01/2022 (il 16 gennaio 2022 è domenica).

**uno** Per poter operare secondo il principio di cassa allargato, **nella sola eventualità che l'azienda non retribuisca nel mese** (viceversa il problema non si pone in quanto le retribuzioni sono comunque erogate entro il mese di dicembre) nell'Anagrafica Azienda, Pagina Altre Info deve essere attivato il flag **Chiusura Irpef per competenza**. In questo modo nell'Elaborazione Crediti/Debiti relativo al mese di dicembre 2020 viene proposto automaticamente come mese di versamento delle ritenute Irpef il mese di febbraio 2022 (in quanto le retribuzioni sono state pagate a gennaio), ma i compensi sono comunque riconducibili ai redditi 2021.

Sostituto d'imposta	<input type="checkbox"/> Retribuzioni nel mese	<input checked="" type="checkbox"/> Chiusura IRPEF per competenza			
07	Mese inizio conguaglio 730	10	Mese inizio conguaglio 2o acconto	02	Mese inizio acconto comunale

### La determinazione dell'imponibile e la verifica delle detrazioni artt. 12 e 13 TUIR

Poiché le detrazioni di imposta di cui agli artt. 12 e 13 del Tuir sono in gran parte detrazioni "teoriche" commisurate al reddito complessivo del contribuente, in sede di conguaglio di fine anno il sostituto d'imposta deve verificare l'importo del reddito complessivo dallo stesso corrisposto, salvo che il dipendente non comunichi un diverso ed ulteriore reddito, e sulla base di questo procedere al ricalcolo di tali detrazioni in modo da rendere definitiva l'attribuzione delle stesse con riferimento ai redditi di lavoro dipendente corrisposti nel corso del periodo d'imposta.

Il sostituto d'imposta, per determinare il "reddito complessivo" ai fini dell'attribuzione corretta delle detrazioni per carichi di famiglia e per lavoro dipendente spettanti ai titolari di questa tipologia di reddito, deve tenere in considerazione quanto previsto dall'art. 51, co. 2, lett. h) del Tuir, che esclude dalla formazione del reddito di lavoro dipendente "le somme trattenute al dipendente per gli oneri di cui all'articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso art. 10, co. 1, lett. b) del Tuir". La *ratio* della norma è quella di evitare che il lavoratore debba presentare la dichiarazione dei redditi al solo fine di fruire di oneri deducibili di cui il datore di lavoro è a conoscenza avendo effettuato trattenute per gli stessi. La finalità perseguita dalla disposizione è tesa a ridurre gli adempimenti dichiarativi con evidente vantaggio per i contribuenti e per l'amministrazione finanziaria. Il sostituto quindi deve tenere in considerazione, in quanto oneri deducibili per esempio i contributi dallo stesso versati ai fondi di previdenza complementare, l'assegno di mantenimento direttamente versato per sentenza del giudice al coniuge separato.

Per completezza ricordo che, ai sensi dell'art. 12 co. 4 bis del Tuir, il reddito complessivo è al netto del reddito dell'abitazione principale e delle sue pertinenze.

**uno** Prima di procedere alle operazioni di conguaglio fiscale è opportuno verificare le tabelle Irpef per il 2021, nonché quelle contenenti i valori per l'attribuzione delle detrazioni per lavoro dipendente (altre detrazioni e per carichi di famiglia), oltre a TIR/Ulteriore Detrazione.

IRPEF / Modifica

Generale Elenco

Anno: 2021

Nr. rate addizionali

Regionale: 11  
Comunale: 11  
Acconto comunale: 9

% detrazione oneri: 19,00  
Altra % detrazione oneri: 26,00  
Tabella scaglioni T assazione Separata: 2020  
Tabella scaglioni clausola salvaguardia TFR: 2006

Tassazione emolumenti di produttività

Limite reddito A.P.: 80.000,00  
Limite massimo: 3.000,00  
% Imposta sostitutiva: 10,00

% Imposta sostitutiva TFR: 17,00

Riga	Reddito annuale (fino a)	Reddito mensile (fino a)	Aliquota
10	15.000,00	1.250,00	23,00
20	28.000,00	2.333,33	27,00
30	55.000,00	4.583,33	38,00
40	75.000,00	6.250,00	41,00
50	999.999.999,00	99.999.999,00	43,00

Carichi di famiglia e ulteriori detrazioni / Interroga

Generale Altre detrazioni Bonus DL. 66/2014 TIR/Ulteriore det. T.F.R. Elenco

Anno: 2021

**CONIUGE**

Riga	Reddito annuale (fino a)	Detrazione	Valore diminuzione	Coefficiente riduzione		Detrazione rapporto uguale a 1
				Numeratore - RC	Denominatore	
10	15.000,00	800,00	110,00		15.000,00	690,00
20	40.000,00	690,00				
30	80.000,00	690,00		80.000,00	40.000,00	

Aumento detrazioni coniuge

Riga	Detrazione	Da reddito	A reddito
10	10,00	29.001,00	29.200,00
20	20,00	29.201,00	34.700,00
30	30,00	34.701,00	35.000,00
40	20,00	35.001,00	35.100,00
50	10,00	35.101,00	35.200,00

	DETRAZIONE	COEFFICIENTE RIDUZIONE
<b>FIGLI</b>	Primo figlio <input type="text" value="950,00"/> Nuclei 4 figli <input type="text" value="1.200,00"/>	Primo figlio <input type="text" value="95.000,00"/>
<b>Aumenti</b>	Età inferiore a 3 anni <input type="text" value="270,00"/> Portatori di handicap <input type="text" value="400,00"/> Più di 3 figli <input type="text" value="200,00"/>	Oltre il primo <input type="text" value="15.000,00"/>
<b>ALTRI FAMILIARI</b>	<input type="text" value="750,00"/>	<input type="text" value="80.000,00"/>

---

Carichi di famiglia e ulteriori detrazioni / Interroga

Generale Altre detrazioni Bonus DL. 66/2014 TIR/Ulteriore det. T.F.R. Elenco

Anno: 2021

**Solo reddito dipendente**

Riga	Reddito annuale (fino a)	Detrazione	Limite minimo tempo indet.	Limite massimo tempo det.	Valore aumento	Coefficiente riduzione	
						Numeratore - RC	Denominatore
10	8.000,00	1.880,00	690,00	1.380,00			
20	28.000,00	978,00			902,00	28.000,00	20.000,00
30	55.000,00	978,00				55.000,00	27.000,00

Aumento detrazioni reddito dipendente

Riga	Detrazione	Da reddito	A reddito
10			
10			

**Solo reddito di pensione fino a 75 anni**

Riga	Reddito annuale (fino a)	Detrazione	Limite minimo	Valore aumento	Coefficiente riduzione	
					Numeratore - RC	Denominatore
10	7.500,00	1.725,00	690,00			
20	15.000,00	1.255,00		470,00	15.000,00	7.500,00
30	55.000,00	1.255,00			55.000,00	40.000,00

**Solo reddito lavoro autonomo**

Riga	Reddito annuale (fino a)	Detrazione	Limite minimo	Valore aumento	Coefficiente riduzione	
					Numeratore - RC	Denominatore
10	4.800,00	1.104,00				
20	55.000,00	1.104,00			55.000,00	50.200,00

La Pagina Bonus DL 66/2014 è rimasta all'interno della Gestione detrazioni ma non viene presa in considerazione ai fini del conguaglio fiscale.

Carichi di famiglia e ulteriori detrazioni / Interroga

Generale Altre detrazioni Bonus DL. 66/2014 TIR/Ulteriore det. T.F.R. Elenco

Anno: 2021

Trattamento integrativo

Validità dal: 01-01-2021 al: 31-12-2021

Limite reddito (fino a): 28.000,00

Valore annuo: 1.200,00

Limite recupero rateale: 60,00 Nr. rate: 8

Ulteriore detrazione DL. 3/2020

Validità dal: 01-01-2021 al: 31-12-2021

Riga	Reddito annuale (fino a)	Detrazione	Valore aumento	Coefficiente riduzione	
				Numeratore - RC	Denominatore
10	28.000,00				
20	35.000,00	960,00	240,00	35.000,00	7.000,00
30	40.000,00	960,00		40.000,00	5.000,00

**uno** Nell'Anagrafica Personale, pagina IRPEF sono inoltre inserite le modalità di conguaglio delle detrazioni, che devono essere verificate, insieme alle informazioni inerenti i familiari a carico, per i quali, in prossimità delle scadenze della Certificazione Unica e modello 770/semplificato, si raccomanda inserire anche i codici fiscali.

Detrazioni

Applicazione mensile: Applicazione periodo lavoro

Modalità conguaglio: Applicazione periodo lavoro

Applicazione periodo lavoro

Applicazione minimo intero anno

Non applicate

C/F/A	Primog.	Cognome e Nome	Codice fiscale	Data di nascita	Handicap	%	Mesi detrazioni															
							G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D				
C	<input type="checkbox"/>	Verdi Maria	VRDMRA76P55A794D	12-01-1971	<input type="checkbox"/>	100	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
F	<input type="checkbox"/>	Albertoni Sara	LBRSRA08P56A794R	16-08-2008	<input type="checkbox"/>	100	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S

**uno** Nel cedolino di dicembre, la pagina Conguagli IRPEF mostra il riepilogo del calcolo effettuato dalla procedura per addivenire all'importo complessivo del conguaglio fiscale Irpef.

Gestione retribuzioni / Modifica

Generale Conguaglio C.S. Conguaglio IRPEF Estero ANF Tracciabilità Elenco

Anno: 2021 Mensilità: 12 Dicembre Mese: 12 / Data inizio: 01-12-2021 Data fine: 31-12-2021 C.E.: 0000003 Retribuzione: 11.42

Matricola: 0000002 ALBERTONI FRANCESCO Qualifica: OPERAIO SPECIALIZZATO EDILIZIA Livello: OPERAIO SPECIALIZZATO % Part-time: 100,00

**CONGUAGLIO IRPEF**

**Conguaglio emolumenti di produttività**

Imponibile teorico:  Ritenute:   
 di cui già applicato (  ) Ritenute applicate:   
 Differenza:

**Conguaglio Bonus DL. 66/2014** **Conguaglio TIR DL. 3/2020**

Bonus spettante:  TIR spettante: 1.200,00  
 Bonus applicato:  TIR applicato: 693,70  
 Differenza:  Differenza: 506,30

**Redditi esteri** **Conguaglio Ulteriore detrazione DL. 3/2020**

Credito d'imposta:  Spettante:   
 Applicato: 168,81  
 Differenza: -168,81

**Addizionali**

	Teorica	Pagata	Dovuta
Regionale:	370,26	<input type="text"/>	370,26
Acconto:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Comunale:	214,06	<input type="text"/>	214,06
Totale:		<input type="text"/>	584,32

Fringe benefits:   
 Oneri deducibili: 293,00  
 Contr. ass. sanitaria deducibili: 124,09  
 Imponibile 10% produttività:   
 Progressivo imponibile: 26.757,10  
 Imposta: 6.624,42  
 Imposta pagata: 4.119,28  
 Detrazioni lav. dipendente: 946,23  
 Ulteriore detrazione lav. dip.:   
 Detrazioni coniuge: 690,00  
 Detrazioni figli: 682,39  
 Detrazioni altri familiari:   
 Detrazioni erogazioni 2° livello:   
 Oneri detraibili:   
 Totale detrazioni: 2.318,62

Totale conguaglio imposta: 186,52  
 Totale conguaglio addizionali:   
 Totale conguaglio IRPEF: 186,52

Nel calcolo del conguaglio fiscale della colonna di destra, nel totale conguaglio imposta, è ricompreso solo ed esclusivamente la somma algebrica dell'imposta lorda detratta delle detrazioni e dell'imposta pagata.

**uno** Dal Bottone **Detrazioni** è possibile verificare il dettaglio del calcolo delle detrazioni per familiari a carico e per lavoro dipendente, effettuato sulla base delle informazioni tabellari e personali.

Calcolo detrazioni IRPEF	
<b>Periodo e redditi</b>	
A - Giorni periodo:	366
B - Giorni detrazioni:	351
C - Mesi detrazioni:	12
D - Reddito presunto:	22.973,12
E - Oneri deducibili:	
<b>Detrazioni dipendente</b>	
Reddito:	Dipendente
F - Detrazione teorica:	937,92
G - Aumento:	902,00 * ((28000,00 - 22973,12) / 20000,00) * 351 / 366
H - Coefficiente:	(28000,00 - 22973,12) / 20000,00
I - Totale ((F+H)+G):	1.155,34
J - Ulteriore aumento:	
K - Quota detrazione ((I+J)*A/B):	
<b>Ulteriore detrazione DL 3/2020</b>	
B1 - Gg. detrazione DL 3/2020:	169
F1 - Detrazione teorica:	
G1 - Aumento:	
H1 - Coefficiente:	
I1 - Totale ((F1*H1)+G1):	
K1 - Quota detrazione (I1*A/B1):	
<b>Detrazioni familiari a carico</b>	
<b>CONIUGE</b>	
L - Detrazione teorica:	690,00
M - Diminuzione:	
N - Coefficiente:	
O - Totale ((L*N)+M):	690,00
P - Ulteriore aumento:	
Q - Quota detrazione ((O+P)/C):	
<b>FIGLI</b>	
R - Detrazione teorica:	950,00
S - Coefficiente:	(95000,00 - 22973,12) / 95000,00
T - Quota detrazione (R*S/C):	0,7581
<b>ALTRI FAMILIARI</b>	
U - Detrazione teorica:	
V - Coefficiente:	
W - Quota detrazione (U*V/C):	
X - Totale detrazioni familiari a carico (Q+T+W):	
Totale detrazioni: 2.614,91	

Ai sensi dell'art. 23, comma 2, lett. a) del DPR n. 600/1973, i sostituti d'imposta attribuiscono le detrazioni per carichi di famiglia sulla base di una semplice dichiarazione resa dal dipendente, sotto la propria responsabilità, circa le condizioni di spettanza delle detrazioni e con l'impegno a comunicare le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi d'imposta successivi in mancanza di variazioni. Pertanto, in linea di principio, il datore di lavoro non deve effettuare alcuna indagine in merito alla situazione dichiarata dal dipendente e alla percentuale di carico.

Sono considerati familiari a carico fiscalmente:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli, compresi quelli naturali, riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati;
- altri familiari, a condizione che siano conviventi o che ricevano dallo stesso un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Tali sono il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i discendenti dei figli, i genitori, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle, i nonni e le nonne.

Possono essere considerati familiari a carico, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all'estero il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e i figli indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito.

Con riferimento alle detrazioni per coniuge a carico, a seguito dell'approvazione della Legge 20 maggio 2016 n. 76 che regola le unioni civili tra persone dello stesso sesso, nella nozione di "coniuge" devono ritenersi inclusi anche i soggetti del medesimo sesso legati da unione civile ("coniugi assimilati")

I familiari possono essere considerati a carico solo se non dispongono di un reddito proprio superiore ai 2.840,51 € al lordo degli oneri deducibili. Sono esclusi dal conteggio alcuni redditi esenti fra i quali le pensioni, l'indennità e assegni corrisposti agli invalidi civili, ai sordomuti, ai non vedenti. Va conteggiata, invece l'eventuale rendita dell'abitazione principale.

Le detrazioni per familiari a carico vanno rapportate ai mesi in cui si verificano le condizioni per le quali spetta l'attribuzione delle stesse, ad eccezione dell'ulteriore detrazione di € 1.200 per le famiglie con almeno 4 figli (ved. sotto).

Per quanto riguarda le detrazioni per i figli a carico le norme stabiliscono, obbligatoriamente, la ripartizione della detrazione nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, tale detrazione spetta interamente al genitore che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato. Nei casi di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'art. 12 Tuir stabilisce che, in mancanza di accordo, la detrazione spetta interamente al genitore affidatario. Se l'affidamento è congiunto la detrazione spetta, sempre in mancanza di accordo, nella misura del 50% a ciascuno dei genitori.

Per quanto riguarda i soggetti extracomunitari non residenti, dal 2015 è entrata in vigore il regime di tassazione cosiddetto "non residenti Schumaker".

Il presupposto soggettivo per l'applicazione della norma è la residenza fiscale del contribuente in uno Stato che assicuri un adeguato scambio informativo, mentre presupposti oggettivi sono la produzione in Italia di almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato nell'anno e la non fruibilità di agevolazioni fiscali analoghe nel proprio stato di residenza.

La norma emanata il 21 settembre 2015 fornisce inoltre indicazioni ai sostituti d'imposta al fine di permettere agli stessi di poter riconoscere ai contribuenti rientranti nella disciplina "non residenti Schumaker" di vedersi attribuite le detrazioni d'imposta. Il Lavoratore non residente dovrà presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesti:

- a) Stato di residenza fiscale
- b) di aver prodotto in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente conseguito nel periodo d'imposta
- c) di non beneficiare in altro Stato degli stessi benefici fiscali richiesti in Italia
- d) i dati anagrafici e il grado di parentela dei familiari per i quali si chiede di fruire della detrazione prevista dall'art. 12 Tuir
- e) che il familiare per il quale si chiede l'attribuzione della detrazione non sia titolare di un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro

### **Detrazione per famiglie numerose**

L'art. 1, co. 15, lett. A) legge n. 244/2007 ha previsto, in favore dei genitori un'ulteriore detrazione di € 1.200,00 in presenza di almeno 4 figli a carico. La detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati e, nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete per intero a quest'ultimo per l'intero importo. I criteri di ripartizione indicati dalla norma non possono essere modificati sulla base di accordi intercorsi fra i genitori.

La detrazione in parola spetta in misura piena, non dipende dal livello di reddito del beneficiario e non va raggugliata al periodo dell'anno in cui si verifica l'evento che dà diritto alla detrazione.

Con riferimento a questa tipologia di detrazione è previsto che, in caso di incapienza dell'imposta lorda diminuita delle detrazioni ordinarie, sia riconosciuto al contribuente un credito di ammontare pari alla quota della detrazione in commento che non ha trovato capienza nella imposta dovuta.

In occasione dell'effettuazione del conguaglio di fine anno o di fine rapporto, i sostituti devono rideterminare l'importo del credito effettivamente spettante. Il credito riconosciuto dal sostituto è, comunque, rideterminato in sede di dichiarazione dei redditi, come avviene ordinariamente per le altre detrazioni.

Si ricorda che le Entrate, con circolare n. 1/2008 hanno precisato che l'ulteriore detrazione per figli a carico di famiglie numerose trova applicazione nell'intera misura, anche se la condizione richiesta dalla norma sussiste solo per una parte dell'anno e, quindi, non deve essere raggugliata al periodo dell'anno in cui si verifica l'evento che dà diritto alla detrazione stessa. Infine si ritiene opportuno ricordare che, come recita espressamente la norma, il beneficio previsto in presenza di 4 o più figli costituisce una ulteriore detrazione che va, pertanto, ad aggiungersi a quelle ordinarie già previste dal comma 1 dell'art. 12. Ne deriva che l'ulteriore detrazione di € 1.200,00 è fruibile soltanto se sono applicabili le ordinarie detrazioni per figli a carico. In pratica, se un genitore ha un reddito superiore a 140.000 euro e 4 figli a carico, poiché non gli spetta l'ordinaria detrazione per figli a carico non gli spetterà neppure la detrazione in commento.

Infine con la circolare n. 19 del 2012, l'Agenzia delle entrate, ha affrontato un problema posto da un contribuente in materia di ripartizione della detrazione per famiglie numerose.

Nella particolare ipotesi illustrata nel quesito, un genitore ha avuto due figli con un coniuge e due con un altro e, pertanto, è stato richiesto se l'unico genitore che ha quattro figli abbia diritto alla detrazione nella misura del 100%, pur non avendo il coniuge a carico. Al riguardo, premesso che l'ulteriore detrazione di euro 1.200, prevista dal comma 1-bis dell'articolo 12 del Tuir, è riconosciuta a condizione che spetti anche la detrazione ordinaria di cui al precedente comma 1 del medesimo articolo, la circolare n. 19 del 2012 ha chiarito che nell'ipotesi in cui il quarto figlio di un genitore non sia tale anche per l'altro genitore, e quindi l'ulteriore detrazione non possa essere in alcun modo attribuita a quest'ultimo, l'ulteriore detrazione in esame spetti per intero al primo genitore. Ciò anche se l'articolo 12, comma 1-bis, del Tuir, dispone che la detrazione per l'intero importo spetta in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro.

**uno** *Nel cedolino dei dipendenti che fruiscono di tale particolare detrazione deve essere utilizzata la voce di calcolo inserita in gestione Voci di calcolo comuni nel campo del credito nuclei 4 figli per l'anno corrente.*

### Credito imposta su redditi di lavoro dipendente estero

Il nostro ordinamento fiscale prevede l'applicazione di un credito di imposta sui **redditi di fonte estera** imponibili in Italia al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione del reddito.

Il **credito di imposta** per imposte assolute all'estero, di cui all'articolo 165 del TUIR, costituisce il correttivo previsto dal legislatore al fine di attenuare la doppia imposizione che deriva dall'applicazione del c.d. "world-wide principle". Principio secondo il quale un lavoratore fiscalmente residente in Italia è ivi assoggettato a tassazione per i redditi ovunque prodotti.

Il comma 4 dell'articolo 165 del TUIR prevede che la detrazione per il **credito di imposta** deve essere calcolata nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo di imposta cui appartiene il reddito prodotto all'estero al quale si riferisce l'imposta, a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della presentazione della dichiarazione stessa. Il riconoscimento del credito di imposta è quindi subordinato al carattere di **definitività delle imposte estere**, intendendo per tali quelle non più ripetibili. Non sono considerate imposte definitive e quindi non sono detraibili le imposte versate in acconto o per le quali sia previsto un conguaglio con possibilità di rimborso totale o parziale. Le imposte versate in acconto, possono comunque essere portate in detrazione dall'imposta dovuta in Italia, al netto della quota rimborsabile. Sempreché tale rimborso sia già stato richiesto all'amministrazione estera prima di effettuare la dichiarazione in Italia.

Ai fini della fruizione del credito di imposta, il sostituto di imposta (se il recupero del credito avviene nel conguaglio) o il dipendente (se il recupero del credito avviene in dichiarazione) deve provvedere alla raccolta della seguente **documentazione** probatoria di supporto:

1. Copia della **dichiarazione dei redditi** presentata nello Stato estero;
2. Eventuale **richiesta di rimborso** delle imposte pagate all'estero, qualora non sia inserita nella stessa dichiarazione;
3. Le ricevute o le distinte attestanti il **versamento delle imposte** pagate all'estero;
4. La **certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta** nel caso in cui il trattamento economico corrisposto al lavoratore venga corrisposto per il tramite di una società locale.

Tutta la documentazione da cui risulti l'ammontare del reddito prodotto e le certificazioni in originale delle imposte pagate nello Stato estero accompagnate da una traduzione giurata (se in lingua diversa da quella inglese, francese, spagnola o tedesca). La documentazione deve essere conservata a cura del contribuente per poterla esibire agli uffici verificatori in caso di

controlli. I termini sono quelli previsti per l'accertamento sulla dichiarazione dei redditi, ovvero il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Per i **lavoratori dipendenti** l'articolo 23, comma 3, del DPR n 600/73 prevede che il recupero delle imposte pagate all'estero possa avvenire ad opera del sostituto d'imposta, in sede di **conguaglio**. In questo modo si evita al lavoratore l'onere di dover presentare, al solo fine di recupero del credito d'imposta in parola, la dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Modello Redditi PF).

In questo caso il dipendente deve fornire al sostituto, entro il termine utile per le operazioni di conguaglio, la documentazione dalla quale risulti la definitività dell'**imposta pagata** all'estero. Il sostituto effettua il calcolo del credito di imposta per i redditi di lavoro dipendente prodotti all'estero tenendo conto del reddito complessivo del sostituto, compresi, quindi, eventuali redditi che ha provveduto a conguagliare.

In caso di **redditi prodotti all'estero** che concorrono a formare il **reddito complessivo**, le relative **imposte estere** sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al **rapporto** fra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo, che costituisce il "**rapporto di detraibilità**" di cui all' articolo 165, comma 1, TUIR. Il "**rapporto di detraibilità**", esprime la misura massima di credito utilizzabile dal dipendente, rappresentato dalla quota parte di imposta lorda italiana afferente il rapporto tra reddito estero (ossia, il reddito riferibile all'attività prestata nello Stato estero e tassato in Italia sulla base della retribuzione convenzionale) ed il reddito complessivo del dipendente tassato in Italia nell'anno di riferimento. Naturalmente, nel reddito complessivo confluisce il reddito estero stesso.

La formula del **rapporto di detraibilità** è la seguente:

$$\text{Rapporto di detraibilità} = \frac{\text{reddito estero}}{\text{reddito complessivo}} * \text{imposta lorda italiana}$$

Il comma 10 dell'articolo 165 del TUIR prevede che se il reddito **prodotto all'estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo**, anche l'**imposta estera** deve essere **ridotta** in misura corrispondente.

Vi è un secondo limite da prendere in considerazione ai fini della determinazione del credito di imposta spettante al lavoratore quando il reddito di lavoro dipendente estero è determinato su base **convenzionale**. L'applicazione delle **retribuzioni convenzionali** (articolo 51, comma 8-bis TUIR) al lavoratore dipendente in distacco all'estero, determina una rideterminazione del credito. Tale credito, infatti, è ridotto in percentuale alla quota di reddito estero imponibile in Italia.

L'Agenzia delle entrate, con la **Risoluzione n. 48/E/2013**, ha fornito alcuni chiarimenti ai fini della corretta applicazione dell'articolo 165, comma 10. In particolare l'imposta estera deve essere ridotta in base al **rapporto** tra la retribuzione convenzionale e il reddito di lavoro dipendente prodotto all'estero, ma determinato (teoricamente), sulla base delle regole della determinazione analitica secondo l'articolo 51, commi da 1 a 8.

La nuova formula di riferimento da utilizzare per il calcolo del **credito di imposta**, secondo le indicazioni dell'Agenzia, diventa:

$$\text{FTC} = \frac{\text{Reddito estero convenzionale ex art. 51 co. 8 - bis Tuir}}{\text{Reddito estero teorico tassato in via ordinaria}} * \text{imposte estere a titolo definitivo}$$

Ultimo limite da prendere in considerazione ai fini del recupero delle imposte sui redditi prodotti all'estero è la capienza dell'imposta netta scaturente dalle operazioni di conguaglio fiscale. Non è ammesso il rimborso di somme oltre il limite delle imposte da pagare in Italia.

**uno** Per il recupero del credito d'imposta sui redditi esteri, nella **Gestione Anagrafiche- Personale – Progressivi Redditi esteri**, prima di procedere con l'elaborazione del cedolino di conguaglio, è necessario inserire, per ciascuno stato estero dove questi ultimi sono maturati, l'imposta effettivamente pagata all'estero, con separata indicazione del codice Stato Estero e della Data inizio e Data Fine della prestazione lavorativa estera.

Personale: Progressivi Redditi esteri / Modifica

Generale Elenco

Dipendente: 0000002    Cognome e nome: ALBERTONI FRANCESCO    Codice fiscale: LBRFNC70T19A794Y

Anno	Progr.	Stato estero	Da data	A data	Imposta pagata all'estero	Reddito ordinario estero	Reddito convenz. estero	CREDITO D'IMPOSTA			Applicato
								Max1 Cred. estero detr.	Max2 Cred. estero conv.	Max3 Ipef netta	
2021	01	077	Ungheria	01-04-2021	31-10-2021	2.500,00	0,00				

**uno** Se in corso d'anno sono state utilizzate, per i periodi di lavoro prestati all'estero, le retribuzioni convenzionali, ovvero sono stati annullati gli imponibili fiscali italiani tramite l'inserimento nel cedolino della voce di calcolo EST.01 "Recupero reddito ordinario per estero" e sostituiti con la retribuzione convenzionale con la voce di calcolo EST.02 "Reddito convenzionale estero", i valori imponibili fiscali per questi mesi risulteranno quelli convenzionali in quanto memorizzati nella gestione **Anagrafiche-Personale - Progressivi Ipef**, in sede di aggiornamento mensile progressivi fiscali.

Gestione retribuzioni / Modifica

Generale Conguaglio C.S. Conguaglio IRPEF Estero ANF Tracciabilità Elenco

Anno: 2021    Mensilità: 11 Novembre    Mese: 11 /    Data inizio: 01-11-2021    Data fine: 30-11-2021    C.E.: 0000003    Retribuzione: 11,42

Matricola: 0000002 ALBERTONI FRANCESCO    Qualifica: OPERAIO SPECIALIZZATO EDILIZIA    Livello: OPERAIO SPECIALIZZATO    % Part-time: 100,00

INPS Ore: 173,0    Giorni: 26    Settimane: 4    INAIL Ore: 168,0    Giorni: 21    Minimale Giorni: 26    Importo: 1.273,48    Note

Riga	Voci di calcolo	T.C.	Ore/gg	Base	Importo	C.S.	IRPEF	C.E.	T.F.R.	Costo	Conto
70	MEN.01 INDENNITA' DI MENSA ESENTE	C	21,00	5,29000	111,09				100	100	
80	IND.02 INDENNITA' TRASPORTO BG	C	21,00	2,40000	50,40	100	100		100	100	
90	FDR.01 CORSI DI FORMAZIONE	C		11,24000		100	100	100	100	100	
100	CAS.01 CASSA EDILE 18,5%	C	1,00	365,97440	365,97	100	100		100	100	
110	CAS.02 PERMESSI EDILI 4,95%	C	1,00	97,92288	97,92	100	100		100	100	
120	CAS.03 ACCANTONAMENTO C.E. 14,2%	T	1,00	280,91008	281,00						2402050
130	CAS.06 CONTRIBUTI CASSA EDILE BG	CT	1,00	182,39373	182,39		15				
140	CAS.07 MUTUALIZZAZIONE 0,65%	CT	1,00	12,85856	12,86	100	100				
150	CAS.05 TRATTENUTA C.E. 0,375%	CT	1,00	7,41840	7,42		-100				2402050
160	CASFSD FONDO SANITARIO NAZIONALE OPERAI	CT	168,00	0,06744	11,33						
170	EST.01 RECUPERO REDDITO ORDINARIO X ESTERO	CT			14.500,00		-100				
180	EST.02 REDDITO CONVENZIONALE ESTERO	CT			13.600,00		100				
190	UDE.03 ULTERIORE DETRAZIONE - SPETTANTE MENSILE	DS			13,30						

Personale: Progressivi IRPEF / Modifica

Generale Elenco

Dipendente: 0000002      Cognome e nome: ALBERTONI FRANCESCO      Codice fiscale: LBRFNC70T19A794Y

Anno 2021      Mese 11      Anno

IRPEF		Giorni detraz.: 30		ADDITIONALI ALL'IRPEF		Previdenza complementare	
Imponibile:	1.424,64			<b>Regionale</b>		Quota C/Azienda:	27,00
Imposta lorda:	334,65			N° rate A.C.:	11	Contributo contr. C/Azienda:	
Detrazione lav. dipendente:	47,16			Versata A.P.:	59,37	Quota C/Dipendente:	27,00
Ulteriore detrazione lav. dip.:	13,30			Dovuta A.C.:		Quota TFR:	198,00
Detrazione coniuge:	57,50			Versata A.C.:		Totale:	252,00
Detrazione figli:	46,53			<b>Comunale</b>		Lav. prima occupazione dal 01/01/2007	
Detrazioni altri familiari:				N° rate A.C.:	11	Differenziale dedotto:	
Detrazioni applicate:	164,49			Versata A.P.:		<b>TIR DL 3/2020</b>	
Credito imposta estera:				Dovuta A.C.:		N° rate A.C.:	
<b>Imposta netta:</b>	<b>170,16</b>			Versata A.C.:		Versato rate A.P.:	
Imponibile erogazioni 2° livello:				Dovuta A.C.:		Dovuto A.C.:	
Imp. teorico produttività:				Versata A.C.:		Versato A.C.:	
Imp. applicato produttività:				Versamento immediato:	<input type="checkbox"/>	Versato rate A.C.:	
Credito famiglie numerose A.P.:				<b>Acconto comunale</b>		<b>Ulteriore detrazione DL 3/2020</b>	
Credito famiglie numerose A.C.:				N° rate A.C.:	9	N° rate A.C.:	
Fringe benefit teorico:				Dovuta A.C.:		Versata A.P.:	
Fringe benefit applicato:				Versata A.C.:		Dovuta A.C.:	
Retribuzioni in natura:				<b>Redditi esteri</b>		Versato A.C.:	
Contributo spese sanitarie:	11,33			Recupero reddito ordinario:	14.500,00	Dovuta A.C.:	
Bonus DL 66/2014 erogato:				Imponibile convenzionale:	13.600,00	Versata A.C.:	
TIR DL 3/2020 erogato:							



In presenza di Progressivi redditi esteri, nel **Libro Unico del Lavoro, Gestione Retribuzioni** è stata quindi inserita una nuova pagina denominata **Estero** dove vengono riepilogati i calcoli dell'eventuale Credito d'imposta estera, dopo aver effettuato le verifiche sui massimali previsti dalla normativa, ovvero:

- 1) **Rapporto di detraibilità**
- 2) **Retribuzioni convenzionali**
- 3) **Imposta netta**

La Pagina Estero fornisce quindi indicazione circa il credito d'imposta per imposte pagate all'estero come risultato finale dell'applicazione dei massimali di cui sopra. Tale credito, oltre ad essere memorizzato nei progressivi Redditi Esteri, sarà altresì riportato nei Progressivi Irpef anche al fine della puntuale Certificazione di tali crediti.

Gestione retribuzioni / Modifica

Generale Conguaglio C.S. Conguaglio IRPEF **Esteri** ANF Tracciabilità Elenco

Anno: 2021 Mensilità: 12 Dicembre Mese: 12 / Data inizio: 01-12-2021 Data fine: 31-12-2021 C.E.: 0000003 Retribuzione: 11.42

Matricola: 0000002 ALBERTONI FRANCESCO Qualifica: OPERAIO SPECIALIZZATO EDILIZIA Livello: OPERAIO SPECIALIZZATO % Part-time: 100.00

**CONGUAGLIO REDDITI ESTERI**

Massimale 1

A - Reddito ordinario estero:	14.500,00
B - Reddito complessivo:	25.045,77
C - Imposta lorda:	6.378,36
D - Credito estero detraibile (A/B*C):	3.578,39

Massimale 2

E - Reddito convenzionale estero:	13.600,00
F - Reddito ordinario estero:	14.500,00
G - Imposta pagata estero:	2.500,00
H - Credito estero su retribuzioni convenzionali (E/F*G):	2.344,83

Massimale 3

I - Imposta netta:	4.013,00
--------------------	----------

CREDITO D'IMPOSTA (< D, H, I): 2.344,83

## Trattamento Integrativo

Il Decreto Legge n. 3/2020 ha introdotto, dal 1 luglio 2020, il Trattamento Integrativo della Retribuzione pari a euro 600 per il 2020 e a euro 1.200 per l'anno 2021.

Il Trattamento Integrativo spetta previa verifica delle seguenti condizioni:

- Sussistenza di un'imposta a debito dopo aver apportato le detrazioni per lavoro dipendente
- Importo del reddito complessivo inferiore a euro 28.000

In merito alla condizione di spettanza inerente la capienza dell'imposta lorda rispetto alle detrazioni, il reddito di lavoro dipendente assoggettato a imposta sostitutiva del 10% sui premi di risultato, deve essere sommati ai redditi tassati in via ordinaria. Ai fini della seconda condizione, ovvero l'importo complessivo del reddito, quest'ultimo deve essere assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze e al lordo dei redditi assoggettati a cedolare secca sugli affitti.



Nell'Anagrafica dipendente, pagina Irpef, verificare l'impostazione del campo TIR / Ulteriore Detrazione DL 3/2020. Le operazioni di conguaglio saranno effettuate in funzione della scelta operata.

Personale / Modifica

Generale Altre info Contributi Previdenza Comp. Retribuzione IRPEF Cedolino/Varie Qualifiche Ferie/Permessi/Ratei/BNC Commesse Tracciabilità Elenco

Num. matricola: 0000002  
 Cognome e nome: ALBERTONI FRANCESCO  
 Codice fiscale: LBRFNC70T19A794Y

Anno: 2021

Domicilio fiscale al 01/01 anno precedente  
 Comune: L404 Treviolo  
 Regione: 10 Lombardia

Domicilio fiscale al 01/01 anno corrente  
 Comune: L404 Treviolo  
 Regione: 10 Lombardia  
 No calcolo acconto aggiuntivo comunale all'Irpef

Detrazioni  
 Applicazione mensile: Applicazione periodo lavoro  
 Modalità conguaglio: Applicazione periodo lavoro  
 Conguaglio progressivo Co.Co.Co.  
 Conguaglio progressivo addizionali

Redditi  
 Presenza reddito:  Dipendente  
 Pensione  
 Lav. autonomo  
 Importo altri redditi per calcolo detrazioni: \_\_\_\_\_  
 Reddito presunto: calcolato  
 Reddito presunto dell'anno: \_\_\_\_\_  
 Oneri presunti dell'anno: \_\_\_\_\_  
 Applicazione maggiore ritenuta  
 Detassazione emolumenti di produttività

TIR - Ulteriore det. DL. 3/2020: Applicazione mensile con verifica

Mese inizio detrazioni familiari a carico: 01 Gennaio

C/F/A	Primog.	Cognome e Nome	Codice fiscale	Data di nascita	Handicap	%	Mesi detrazioni														
							G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D			
C		Verdi Maria	VFRDMRA76P55A794D	12-01-1971		100	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
F		Albertoni Sara	LBRSRA08P56A794R	16-08-2008		100	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S



Nel cedolino di conguaglio, la pagina Conguagli mostra il riepilogo del calcolo effettuato dalla procedura per addivenire al Trattamento Integrativo spettante. Nell'esempio riportato sotto, a fronte di una applicazione parziale del TIR in corso d'anno, viene riconosciuta la differenza del TIR spettante per un importo totale di euro 1.200,00.

Conguaglio TIR DL. 3/2020

TIR spettante: 1.200,00

TIR applicato: 693,70

Differenza: 506,30

## Ulteriore detrazione

La Ulteriore Detrazione, prevista in un primo momento quale misura temporanea valevole per il solo periodo dal 01.07.2020 al 31.12..2020, e poi prorogata al 2021 dalla Legge di Stabilità, è rapportata al periodo di lavoro e il suo valore discende dalle seguenti formulazioni:

- per redditi **oltre 28.000 e fino a 35.000 euro**, l'ulteriore detrazione si compone di un importo fisso annuo di euro 960, più una quota variabile che decresce all'aumentare del reddito secondo la formula:  $960,00 + (240,00 \times 35.000,00 - \text{Reddito complessivo}) / 7.000$
- per i redditi **oltre 35.000 e fino a 40.000 euro**, l'ulteriore detrazione è costituita esclusivamente da un importo variabile che decresce all'aumentare del reddito, azzerandosi al raggiungimento di 40.000 euro, secondo la seguente formula:  $960,00 \times (40.000,00 - \text{Reddito complessivo}) / 5.000$

Anche per il calcolo dell'Ulteriore Detrazioni il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

Ai fini dell'applicazione dell'ulteriore detrazione è necessario inoltre che il lavoratore sia capiente in termini di imposta. In caso di incapienza parziale, la detrazione spetterà fino all'azzeramento dell'imposta netta.

**uno** *Nell'esempio seguente viene calcolata ed erogata la quota di Ulteriore Detrazione spettante, al netto di quella già erogata in corso d'anno.*

Conguaglio Ulteriore detrazione DL. 3/2020	
Spettante:	509,50
Applicato:	96,77
Differenza:	412,73

## Conguaglio TIR e Ulteriore Detrazione

L'erogazione del Trattamento Integrativo della Retribuzione, così come dell'Ulteriore Detrazione, sono stati riconosciuti in corso d'anno dai sostituti d'imposta senza attendere alcuna esplicita adesione da parte dei lavoratori, al solo verificarsi delle condizioni di spettanza previste dalla norma, anche se valutate solo in base ai dati reddituali a disposizione, e fatta salva l'espressa rinuncia sottoscritta dai sostituiti.

Il Trattamento Integrativo e l'Ulteriore Detrazione vanno rapportati al periodo di lavoro.

In sede di conguaglio di fine anno, il datore di lavoro è tenuto a recuperare gli eventuali importi di Trattamento Integrativo e di Ulteriore Detrazione eventualmente non spettanti, sulla base del reddito così come risultante dalle operazioni fiscali finali e dalle eventuali comunicazioni del lavoratore.

**Se il Trattamento Integrativo risulta non spettante, il sostituto d'imposta deve recuperare l'importo erogato, ma al netto dell'Ulteriore Detrazione eventualmente spettante.** Il recupero di questa differenza può avvenire in unica soluzione se di importo inferiore a euro 60 o in otto rate, a partire dalla retribuzione di conguaglio, se di importo superiore. E' evidente che il recupero rateizzato del Trattamento Integrativo, al netto dell'Ulteriore Detrazione, non potrà avvenire in caso di conguaglio di fine rapporto, per la mancanza delle retribuzioni future.

## Conguaglio a credito

**uno** *Nell'esempio seguente il conguaglio riporta un recupero TIR di euro 693,70 con contestuale erogazione di una Ulteriore Detrazione di euro 907,38 (teorica 1.076,19 - 168,81). Il dipendente potrà quindi beneficiare in sede di conguaglio di un beneficio di euro 213,68.*

**CONGUAGLIO IRPEF**

Conguaglio emolumenti di produttività

Imponibile teorico:  Ritenute:  Fringe benefits:   
 di cui già applicato (  ) Ritenute applicate:  Oneri deducibili: 293,00  
 Contr. ass. sanitaria deducibili: 124,09  
 Imponibile 10% produttività:   
 Progressivo imponibile: 31.611,01  
 Imposta: 8.332,18  
 Imposta pagata: 3.868,37

Conguaglio Bonus DL. 66/2014

Bonus spettante:   
 Bonus applicato:   
 Differenza:

Conguaglio TIR DL. 3/2020

TIR spettante:   
 TIR applicato: 693,70  
 Differenza: -693,70

Redditi esteri

Credito d'imposta: 2.344,83

Conguaglio Ulteriore detrazione DL. 3/2020

Spettante: 1.076,19  
 Applicato: 168,81  
 Differenza: 907,38

Detrazioni lav. dipendente: 775,19  
 Ulteriore detrazione lav. dip.: 1.076,19  
 Detrazioni coniuge: 710,00  
 Detrazioni figli: 633,84  
 Detrazioni altri familiari:   
 Detrazioni erogazioni 2° livello:   
 Oneri detrabili:   
 Totale detrazioni: 3.195,22

Adizionali

	Teorica	Pagata	Dovuta
Regionale:	452,01	<input type="text"/>	452,01
Acconto:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Comunale:	252,89	<input type="text"/>	252,89
Totale:		<input type="text"/>	704,90

Totale conguaglio imposta: -1.076,24  
 Totale conguaglio addizionali:   
 Totale conguaglio IRPEF: -1.076,24

Nel corpo del cedolino sono evidenziati i valori dei conguagli *Trattamento Integrativo (TIR.01)* e *Ulteriore Detrazione (UDE.01)* utilizzando le voci di calcolo di tipo descrittivo.

Il *Trattamento Integrativo* viene recuperato in unica soluzione utilizzando la voce di calcolo di tipo *trattenuta TIR.02*.

L'*Ulteriore Detrazione spettante* è erogata tramite il conguaglio delle detrazioni fiscali spettanti con imposta lorda e imposta già pagata in corso d'anno.

Anno: 2021 Mensilità: 12 Dicembre Mese: 12 /  Data inizio: 01-12-2021 Data fine: 31-12-2021 C.E.: 0000003 Retribuzione: 11,42

Matricola: 0000002 ALBERTONI FRANCESCO Qualifica: OPERAIO SPECIALIZZATO EDILIZIA Livello: OPERAIO SPECIALIZZATO % Part-time: 100,00

INPS Ore: 173,0 Giorni: 26 Settimane: 4 INAIL Ore: 176,0 Giorni: 22 Minimale Giorni: 26 Importo: 1.273,48 Note

Riga	Voci di calcolo	T.C.	Ore/gg	Base	Importo	C.S.	IRPEF	C.E.	T.F.R.	Costo	Conto
60	MEN.03 INDENNITA' DI MENSA BG SOGGETTA	C	22,00	3,01000	66,22	100	100		100	100	
70	MEN.01 INDENNITA' DI MENSA ESENTE	C	22,00	5,29000	116,38				100	100	
80	IND.02 INDENNITA' TRASPORTO BG	C	22,00	2,40000	52,80	100	100		100	100	
100	CAS.01 CASSA EDILE 18,5%	C	1,00	382,60960	382,61	100	100		100	100	
110	CAS.02 PERMESSI EDILI 4,95%	C	1,00	102,37392	102,37	100	100		100	100	
120	CAS.03 ACCANTONAMENTO C.E. 14,2%	T	1,00	293,67872	294,00						2402050
130	CAS.06 CONTRIBUTI CASSA EDILE BG	CT	1,00	190,68435	190,68		15				
140	CAS.07 MUTUALIZZAZIONE 0,65%	CT	1,00	13,44304	13,44	100	100				
150	CAS.05 TRATTENUTA C.E. 0,375%	CT	1,00	7,75560	7,76		-100				2402050
160	CASFSD FONDO SANITARIO NAZIONALE OPERAI	CT	176,00	0,06744	11,87						
190	UDE.C1 ULTERIORE DETRAZIONE - CONGUAGLIO	DS			907,38						
200	TIR.01 TIR - CONGUAGLIO A DEBITO	DS			693,70						
210	TIR.02 TIR - RIMBORSO	T			693,70						2404005

**Conguaglio a debito**



Se il recupero TIR, al netto dell'Ulteriore Detrazione spettante, supera in valore i 60 euro, il dipendente subirà un prelievo pari a 1/8 del saldo. Nell'esempio di seguito, sempre a fronte di un conguaglio con recupero TIR di euro 693,70, l'importo dell'Ulteriore Detrazione spettante è di euro 458,59. La differenza fra il recupero TIR e l'Ulteriore Detrazione è pari a 235,11 e sarà recuperata in otto rate a partire dal cedolino di dicembre. Il dipendente subirà un prelievo immediato, nel cedolino di dicembre di euro 458,59 + euro 28,39 (pari a 235,11/8) = euro 487,98. I rimanenti 7/8 di euro 235,11 saranno oggetto di rateazione da gennaio a luglio 2022.

conti@licon.it

**CONGUAGLIO IRPEF**

Conguaglio emolumenti di produttività Imponibile teorico: <input type="text"/> di cui già applicato ( <input type="text"/> ) Ritenute: <input type="text"/> Ritenute applicate: <input type="text"/> Differenza: <input type="text"/>		Fringe benefits: <input type="text"/> Oneri deducibili: 293,00 Contr. ass. sanitaria deducibili: 124,09 Imponibile 10% produttività: <input type="text"/> Progressivo imponibile: 37.611,01 Imposta: 10.612,18 Imposta pagata: 3.868,37 Detrazioni lav. dipendente: 576,34 Ulteriore detrazione lav. dip.: 458,59 Detrazioni coniuge: 690,00 Detrazioni figli: 573,80 Detrazioni altri familiari: <input type="text"/> Detrazioni erogazioni 2° livello: <input type="text"/> Oneri detraibili: <input type="text"/> Totale detrazioni: 2.298,73
Conguaglio Bonus DL. 66/2014 Bonus spettante: <input type="text"/> Bonus applicato: <input type="text"/> Differenza: <input type="text"/>	Conguaglio TIR DL. 3/2020 TIR spettante: <input type="text"/> TIR applicato: 693,70 Differenza: -693,70	
Redditi esteri Credito d'imposta: 2.344,83	Conguaglio Ulteriore detrazione DL. 3/2020 Spettante: 458,59 Applicato: 168,81 Differenza: 289,78	
Addizionali		

Nel corpo del cedolino sono inserite in automatico le voci di calcolo presenti nelle voci comuni che descrivono il conguaglio *Trattamento Integrativo a debito (TIR.01 descrittiva)* il conguaglio *Ulteriore Detrazione a credito (UDE.01 descrittiva)* e il recupero mensile della quota TIR come sommatoria dell'importo di euro 458,59 + la prima rata di euro 28,39 (TIR.02 trattenuta) = euro 487,98.

Anno: 2021	Mensilità: 12 Dicembre	Mese: 12 /	Data inizio: 01-12-2021	Data fine: 31-12-2021	C.E.: 0000003	Retribuzione: 11,42
Matricola: 0000002	ALBERTONI FRANCESCO	Qualifica: OPERAIO SPECIALIZZATO EDILIZIA	Livello: OPERAIO SPECIALIZZATO	% Part-time: 100,00		
INPS Ore: 173,0	Giorni: 26	Settimane: 4	INAIL Ore: 176,0	Giorni: 22	Minimale Giorni: 26	Importo: 1.273,48

Riga	Voci di calcolo	T.C.	Ore/gg	Base	Importo	C.S.	IRPEF	C.E.	T.F.R.	Costo	Conto
60	MEN.03	INDENNITA' DI MENSA BG SOGGETTA	C	22,00	3,01000	66,22	100	100	100	100	
70	MEN.01	INDENNITA' DI MENSA ESENTE	C	22,00	5,29000	116,38			100	100	
80	IND.02	INDENNITA' TRASPORTO BG	C	22,00	2,40000	52,80	100	100	100	100	
100	CAS.01	CASSA EDILE 18,5%	C	1,00	382,60960	382,61	100	100	100	100	
110	CAS.02	PERMESSI EDILI 4,95%	C	1,00	102,37392	102,37	100	100	100	100	
120	CAS.03	ACCANTONAMENTO C.E. 14,2%	T	1,00	293,67872	294,00					2402050
130	CAS.06	CONTRIBUTI CASSA EDILE BG	CT	1,00	190,68435	190,68	15				
140	CAS.07	MUTUALIZZAZIONE 0,65%	CT	1,00	13,44304	13,44	100	100			
150	CAS.05	TRATTENUTA C.E. 0,375%	CT	1,00	7,75560	7,76	-100				2402050
160	CASFSD	FONDO SANITARIO NAZIONALE OPERAI	CT	176,00	0,06744	11,87					
190	UDE.01	ULTERIORE DETRAZIONE - CONGUAGLIO	DS		289,78						
200	TIR.01	TIR - CONGUAGLIO A DEBITO	DS		693,70						
210	TIR.02	TIR - RIMBORSO	T		487,98						2404005

In fase di aggiornamento archivi nei Progressivi Irpef di dicembre 2021, la procedura memorizza il valore del dovuto TIR di euro 693,70, quello del recupero immediato fino a concorrenza dell'Ulteriore Detrazione spettante di euro 458,59, e quello della prima rata delle otto previste di euro 28,39.

Personale: Progressivi IRPEF / Modifica

Generale Elenco

Dipendente: 0000002      Cognome e nome: ALBERTONI FRANCESCO      Codice fiscale: LBRFNC70T19A794Y

Anno 2021      Mese 12      IRPEF --- CONGUAGLIO ---      Giorni detraz.: 31

Imponibile: 2.013,60  
 Imposta lorda: 4.490,88  
 Detrazione lav. dipendente: -358,35  
 Ulteriore detrazione lav. dip.: 289,78  
 Detrazione coniuge: 121,33  
 Detrazioni figli: -6,96  
 Detrazioni altri familiari:  
 Detrazioni applicate: 45,80  
 Credito imposta estera: 2.344,83  
**Imposta netta: 2.100,25**  
 Imponibile erogazioni 2° livello:  
 Imp. teorico produttività:  
 Imp. applicato produttività:  
 Credito famiglie numerose A.P.:  
 Credito famiglie numerose A.C.:  
 Fringe benefit teorico:  
 Fringe benefit applicato:  
 Retribuzioni in natura:  
 Contributo spese sanitarie: 11,87  
 Bonus DL 66/2014 erogato:  
 TIR DL 3/2020 erogato:

ADDITIONALI ALL'IRPEF

Regionale  
 N° rate A.C.: 11  
 Versata A.P.:  
 Dovuta A.C.: 555,21  
 Versata A.C.:

Comunale  
 N° rate A.C.: 11  
 Versata A.P.:  
 Dovuta A.C.: 300,89  
 Versata A.C.:

Versamento immediato:

Acconto comunale  
 N° rate A.C.:  
 Dovuta A.C.:  
 Versata A.C.:

Redditi esteri  
 Recupero reddito ordinario:  
 Imponibile convenzionale:

Previdenza complementare  
 Quota C/Azienda: 28,00  
 Contributo contr. C/Azienda:  
 Quota C/Dipendente: 28,00  
 Quota TFR: 207,00  
 Totale: 263,00  
 Lav. prima occupazione dal 01/01/2007  
 Differenziale dedotto:

TIR DL 3/2020  
 N° rate A.C.: 8  
 Versato rate A.P.:  
 Dovuto A.C.: 693,70  
 Versato A.C.: 458,59  
 Versato rate A.C.: 29,39

Ulteriore detrazione DL 3/2020  
 N° rate A.C.: 8  
 Versata A.P.:  
 Dovuta A.C.:  
 Versata A.C.:

Per evitare la rateazione della trattenuta del Trattamento Integrativo, è possibile inserire nel cedolino di dicembre la voce di calcolo TIR.03 che, per differenza con la voce TIR.02, va a recuperare l'intero importo.

Gestione retribuzioni / Modifica

Generale Conguaglio C.S. Conguaglio IRPEF Estero ANF Tracciabilità Elenco

Anno: 2021      Mensilità: 12      Dicembre      Mese: 12 /      Data inizio: 01-12-2021      Data fine: 31-12-2021      C.E.: 0000003      Retribuzione: 11,42

Matricola: 0000002      ALBERTONI FRANCESCO      Qualifica: OPERAIO SPECIALIZZATO EDILIZIA      Livello: OPERAIO SPECIALIZZATO      % Part-time: 100,00

INPS Ore: 173,0      Giorni: 26      Settimane: 4      INAIL Ore: 176,0      Giorni: 22      Minimale Giorni: 26      Importo: 1.273,48      Note

Riga	Voci di calcolo	T.C.	Ore/gg	Base	Importo	C.S.	IRPEF	C.E.	T.F.R.	Costo	Conto
130	CAS.06 CONTRIBUTI CASSA EDILE BG	CT	1,00	190,68435	190,68	15					
140	CAS.07 MUTUALIZZAZIONE 0,65%	CT	1,00	13,44304	13,44	100	100				
150	CAS.05 TRATTENUTA C.E. 0,375%	CT	1,00	7,75560	7,76	-100					2402050
160	CASF50 FONDO SANITARIO NAZIONALE OPERAI	CT	176,00	0,06744	11,87						
190	UDE.01 ULTERIORE DETRAZIONE - CONGUAGLIO	DS			289,78						
200	TIR.01 TIR - CONGUAGLIO A DEBITO	DS			693,70						
210	TIR.02 TIR - RIMBORSO	T			487,98						2404005
220	TIR.03 TIR - RIMBORSO MANUALE	T			205,73						2404005
230											

Se l'Ulteriore Detrazione risulta non spettante, il sostituto deve recuperare l'importo erogato, senza tener conto dell'eventuale Trattamento Integrativo eventualmente spettante. Il recupero dell'Ulteriore Detrazione avviene in unica soluzione a seguito del ricalcolo della medesima e del conguaglio d'imposta fra imposta lorda dovuta, detratte le detrazioni spettanti (compresa quella ulteriore) e le imposte già pagate in corso d'anno.

**uno** Nell'esempio seguente il conguaglio riporta il recupero di una Ulteriore Detrazione di euro 155,00 con contestuale erogazione di un TIR di euro 1.200,00. Il dipendente beneficerà del Trattamento Integrativo di euro 1.200 in unica soluzione nel cedolino di dicembre, e subirà, nel medesimo cedolino, un prelievo immediato di euro 155,00.

Gestione retribuzioni / Nuovo

Generale Conguaglio C.S. Conguaglio IRPEF Estero ANF Tracciabilità Elenco

Anno: 2021 Mensilità: 12 Dicembre Mese: 12 / Data inizio: 01-12-2021 Data fine: 31-12-2021 C.E.: Retribuzione: 1.977,19

Matricola: 0000003 BETTONI MARCO Qualifica: OPERAIO SPECIALIZZATO MECCANICI Livello: Imp. Concetto, Int. Op. Spec. % Part-time: 100,00

**CONGUAGLIO IRPEF**

Conguaglio emolumenti di produttività

Imponibile teorico: Ritenute: Fringe benefits:  
 di cui già applicato ( ): Ritenute applicate: Oneri deducibili:  
 Differenza: Differenza: Contr. ass. sanitaria deducibili:

Conguaglio Bonus DL. 66/2014 Conguaglio TIR DL. 3/2020

Bonus spettante: TIR spettante: 1.200,00  
 Bonus applicato: TIR applicato:  
 Differenza: Differenza: 1.200,00

Redditi esteri Conguaglio Ulteriore detrazione DL. 3/2020

Credito d'imposta: Spettante:  
 Applicato: 155,00  
 Differenza: -155,00

Addizionali

	Teorica	Pagata	Dovuta
Regionale:	266,37		266,37
Acconto:	67,70	67,70	
Comunale:			
Totale:		67,70	266,37

Fringe benefits:  
 Oneri deducibili:  
 Contr. ass. sanitaria deducibili:  
 Imponibile 10% produttività:  
 Progressivo imponibile: 20.181,46  
 Imposta: 4.848,99  
 Imposta pagata: 1.913,14  
 Detrazioni lav. dipendenti: 1.217,61  
 Ulteriore detrazione lav. dip.:  
 Detrazioni coniuge:  
 Detrazioni figli: 1.551,35  
 Detrazioni altri familiari:  
 Detrazioni erogazioni 2° livello:  
 Oneri detraibili:  
 Totale detrazioni: 2.768,96

Totale conguaglio imposta: 166,89  
 Totale conguaglio addizionali:  
 Totale conguaglio IRPEF: 166,89

Nel corpo del cedolino è evidenziato il recupero dell'Ulteriore Detrazione recuperata tramite il meccanismo del conguaglio fiscale, con indicazione della voce UDE.01 di tipo descrittivo.

Gestione retribuzioni / Nuovo

Generale Conguaglio C.S. Conguaglio IRPEF Estero ANF Tracciabilità Elenco

Anno: 2021 Mensilità: 12 Dicembre Mese: 12 / Data inizio: 01-12-2021 Data fine: 31-12-2021 C.E.: Retribuzione: 1.977,19

Matricola: 0000003 BETTONI MARCO Qualifica: OPERAIO SPECIALIZZATO MECCANICI Livello: Imp. Concetto, Int. Op. Spec. % Part-time: 100,00

INPS Ore: 173,0 Giorni: 26 Settimane: 4 INAIL Ore: 176,0 Giorni: 22 Minimale Giorni: 26 Importo: 1.273,48 Note

Riga	Voci di calcolo	T.C.	Ore/gg	Base	Importo	C.S.	IRPEF	C.E.	T.F.R.	Costo	Conto
10	LAV.11 LAVORO ORDINARIO OPERAI MECCANICI	C	26,00	76,04577	1.977,19	100	100	100	100	100	
20	FES.01 FESTIVITA' ORDINARIA	C	8,00	11,42884	91,43	100	100	100	100	100	
60	ASS.03 ANF CONIUGE	CT	26,00								2402030
140	UDE.01 ULTERIORE DETRAZIONE - CONGUAGLIO	DS			-155,00						

Se le operazioni di conguaglio a debito del Trattamento Integrativo o dell'Ulteriore Detrazione non possono essere effettuate per incapienza della retribuzione, l'importo residuo deve essere comunicato al lavoratore che, autonomamente, deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo.

## Premi di produttività

La tassazione sostitutiva all'Irpef e alle addizionali regionali e comunali all'Irpef sui premi di produttività è ammessa al ricorrere delle seguenti condizioni:

- l'importo del prelievo fiscale sostitutivo non deve superare 3.000 euro;
- l'erogazione spetta solo ai lavoratori che nell'anno precedente non abbiano percepito redditi da lavoro dipendente superiori a 80.000 euro;
- l'applicazione dell'imposta sostitutiva deve essere effettuata su emolumenti che trovano la loro disciplina in una specifica contrattazione collettiva, la quale deve specificare quali sono gli obiettivi in termini di incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza che danno titolo alla percezione di somme soggette a prelievo sostitutivo (l'incremento deve essere misurabile).

Al ricorrere di queste condizioni gli importi delle somme erogate sono sottratte al prelievo fiscale ordinario e assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 10%.

**uno** Per l'identificazione dei premi di produttività si deve utilizzare il flag "Emolumento di produttività" presente nelle Voci di Calcolo.

Voci di calcolo / Modifica

Generale Contributi Conto contabile Elenco

Codice: PREM.F Descrizione: PREMIO AD PERSONAM Copia voce di ca

% Maggiorazione: 100.000 Tipo calcolo: Competenze  Emolumento di produttività  Stampa cedolino

Tipo voce: Ore/gg per Base Proponi base: Nulla

L'importo di queste voci, in sede di aggiornamento archivi fiscali mensile, viene memorizzato nei **Progressivi Irpef** nei campi "Imp. Teorico produttività" e "Imp. Applicato produttività".

Personale: Progressivi IRPEF / Modifica

Generale Elenco

Dipendente: 000002 Cognome e nome: ALBERTONI FRANCESCO Codice fiscale: LBRFNC70T19A794Y

Anno 2021 Mese 11

IRPEF Giorni detraz.: 30

Imponibile: 1.424,64

Imposta lorda: 334,65

Detrazione lav. dipendente: 47,16

Ulteriore detrazione lav. dip.: 13,30

Detrazione coniuge: 57,50

Detrazione figli: 46,53

Detrazione altri familiari:

Detrazioni applicate: 164,49

Credito imposta estera:

**Imposta netta: 170,16**

Imp. teorico produttività: 900,00

Imp. applicato produttività: 900,00

ADDIZIONALI ALL'IRPEF

Regionale

N° rate A.C.: 11

Versata A.P.: 59,37

Dovuta A.C.:

Versata A.C.:

Comunale

N° rate A.C.: 11

Versata A.P.:

Dovuta A.C.:

Versata A.C.:

Versamento immediato:

Previdenza complementare

Quota C/Azienda: 27,00

Contributo cont. C/Azienda:

Quota C/Dipendente: 27,00

Quota TFR: 198,00

Totale: 252,00

Lav. prima occupazione dal 01/01/2007

Differenziale dedotto:

TIR DL. 3/2020

N° rate A.C.:

Versato rate A.P.:

Dovuto A.C.:

Versato A.C.:

Prima dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio fiscale di fine anno è possibile rettificare la natura degli importi portati in corso d'anno a tassazione sostitutiva, perché ritenuti erroneamente premi di produttività, in importi soggetti a tassazione ordinaria. E' altresì consentita l'operazione inversa di modificare la tassazione di taluni importi che in corso d'anno hanno subito il prelievo fiscale ordinario per portarli in sede di conguaglio a tassazione sostitutiva. E' attivabile a questo scopo la "Manutenzione emolumenti di produttività" attivabile dal Menù Gestione Mensili - Servizi. Tale manutenzione deve naturalmente essere preceduta dalla rettifica del flag "Emolumento di produttività" presente nelle Voci di Calcolo utilizzate in corso d'anno.

Manutenzione emolumenti di produttività

ATTENZIONE!  
La procedura azzerava e ricalcola l'imponibile teorico emolumenti di produttività del periodo selezionato.

Anno: 2021  
Periodo: 01-01-2021 - 31-12-2021

### Oneri detraibili e deducibili

L'art 23, comma 3, del DPR 600/1973 stabilisce che, in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, i sostituti d'imposta devono attribuire anche le detrazioni d'imposta eventualmente spettanti ai sensi dell'art. 15 del TUIR per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute sulla busta paga. L'attribuzione delle detrazioni può, quindi, essere effettuata solo in occasione del conguaglio di fine anno o di fine rapporto senza alcuna richiesta del dipendente.

Limitatamente alle spese mediche ed ai premi per le assicurazioni sulla vita e sugli infortuni l'attribuzione della detrazione d'imposta spetta in automatico anche per le erogazioni effettuate in conformità ai contratti collettivi, accordi o regolamenti aziendali. Anche in tale caso, l'attribuzione della detrazione da parte del datore di lavoro prescinde dalla richiesta del dipendente.

Con riferimento agli oneri deducibili e detraibili sostenuti direttamente dal lavoratore dipendente, la circolare del Ministero delle finanze nr. 326/E del 23 Dicembre 1997 ha chiarito che il sostituto può comunque acconsentire a tener conto di detrazioni per oneri non sostenuti con il suo intervento, ovviamente dietro richiesta del sostituito. In tale caso, il datore di lavoro dovrà tenere conto dei limiti di deducibilità e detraibilità previsti dalle norme di riferimento.

Evidentemente, nell'ipotesi in cui il datore di lavoro acconsenta a considerare nel conguaglio anche gli oneri deducibili direttamente sostenuti dal dipendente, la formula per la verifica della quota di deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione, deve essere utilizzata considerando tali oneri.



*Per applicare le detrazioni in commento si devono gestire gli Oneri nel menù Anagrafiche - Personale prima dell'elaborazione del cedolino di conguaglio. Esistono tre pagine diverse. Quella relativa agli oneri detraibili al 19%, quella relativa ad altri oneri detraibili e quella relativa agli oneri deducibili. Per quanto riguarda queste informazioni, è utile ricordare che devono essere gestite solo se non rientrano tra le somme e i valori che sono transitati nel cedolino tramite il datore di lavoro.*

Oneri / Modifica

ente: 0000002    Cognome e nome: ALBERTONI FRANCESCO    Codice fiscale: LBRFNC70T19A794Y

Detraibili 19%	Altri detraibili	Deducibili
Spese sanitarie:	Spese canoni locazione studenti univers. fuori sede:	
Spese sanitarie familiari non a carico:	Erogazioni associazioni sportive:	
Spese sanitarie portatori di handicap:	Erogazioni società mutuo soccorso:	
Spese veicoli per portatori di handicap:	Erogazioni associazioni promozione sociale:	
Spese acquisto cani guida:	Erogazioni Biennale Venezia:	
Spese sanitarie rateizzate dich. prec.:	Spese beni soggetti a regime vincolistico:	
Interessi mutui acquisto abitazione principale:	Erogazioni attività culturali ed artistiche:	
Interessi mutui altri immobili:	Erogazioni enti operanti nello spettacolo:	
Interessi mutui contratti nel 1997 rec. edilizio:	Erogazioni fondazioni operanti nel settore musicale:	
Interessi mutui costruzione abitazione principale:	Spese veterinarie:	
Interessi prestiti o mutui agrari:	Spese interpretariato sordomuti:	
Assicurazioni vita, infortuni, invalidità:	Erogazioni istituti scolastici:	
Spese istruzione:	Spese contributi riscatto anni di laurea familiari a carico:	
Spese funebri:	Spese per asili nido:	
Spese per addetti all'assistenza personale:	Erogazioni liberali f.do ammortamento titoli di Stato:	
Spese per attività sportive per ragazzi:	Altri oneri:	
Spese per intermediazione immobiliare:		

Detraibili 19%	Altri detraibili	Deducibili
<b>Detraibili 20%</b>		
Spese per sostituzione frigoriferi e congelatori: <input type="text"/>		
Spese per acquisto e installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica: <input type="text"/>		
Spese per acquisto e installazione di variatori di velocità (inverter): <input type="text"/>		
<b>Detraibili 26%</b>		
Erogazioni partiti politici: <input type="text"/>		
Erogazioni liberali ONLUS: <input type="text"/>		
Detraibili 19%	Altri detraibili	Deducibili
Contributi obbligatori: <input type="text"/>		
Erogazioni religiose: <input type="text"/>		
Assegno coniuge: <input type="text"/>		
Altri oneri deducibili: <input type="text"/>		
Contributi previdenza complementare: <input type="text"/>		
Contributo solidarietà: <input type="text"/>		

### Contributi previdenziali volontariamente versati

Ai sensi dell'art.10, lett. e) del TUIR i contributi facoltativi versati all'ente che gestisce la forma pensionistica obbligatoria di appartenenza (riscatto di laurea, prosecuzione volontaria per la ricongiunzione) sono integralmente deducibili dal reddito del contribuente.

Nell'ipotesi in cui, nel 2021, il dipendente abbia versato direttamente tali contributi e chiedi al datore di lavoro di tenerne conto nel conguaglio, quest'ultimo deve farsi rilasciare la ricevuta del versamento. Nella diversa ipotesi in cui il datore di lavoro abbia direttamente trattenuto l'importo di tali contributi dalla busta paga e abbia provveduto al versamento all'ente previdenziale, a seguito di quanto stabilito nell'art. 51, comma 2, lett. h) del TUIR tale importo è interamente escluso dal reddito di lavoro dipendente.

### Contributo versato ai fondi di previdenza complementare

Il D.Lgs. 47/2000 ha soppresso, a decorrere dal 1° gennaio 2001, la disposizione che stabiliva la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei contributi versati alle forme di previdenza complementare. Pertanto, dal 1° gennaio 2001 i contributi per previdenza complementare a carico del datore di lavoro costituiscono reddito per il lavoratore. Tuttavia ai sensi dell'art. 10, comma 1, e-bis) del TUIR, i contributi (a carico azienda e a carico del dipendente) per un titolare di reddito di lavoro dipendente sono deducibili entro il limite di 5.164,57 €.

**uno** *Nell'Area Paghe sono inseriti come Oneri deducibili i valori versati dall'azienda alla previdenza complementare e memorizzati mensilmente nei Progressivi Irpef, dopo aver provveduto alla verifica della capienza delle somme destinate alla Previdenza Complementare dal dipendente e dall'azienda.*

Previdenza complementare	
Quota C/Azienda:	20,00
Quota C/Dipendente:	20,00
Quota TFR:	142,00
Totale:	182,00

### Contributo di assistenza sanitaria

L'articolo 51 comma 2 lett. a) Tuir stabilisce che i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a Enti o Casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente per un importo complessivo non superiore a € 3.615,20.

Il contributo versato non concorre a formare reddito fino alla soglia di € 3.615,20 e sono, ai sensi dell'art. 15, co.1, lett. c) del Tuir, detraibili dal reddito, nella misura del 19% della parte eccedente € 129,11 le spese mediche eventualmente rimaste a carico dell'assistito ovvero anche la quota delle spese mediche rimborsate corrispondente alla quota di contributi versati eccedenti i 3.615,20 euro e quindi non deducibili.

Nella diversa ipotesi di casse sanitarie che non si siano adeguate al vincolo delle prestazioni, i contributi versati alle stesse non possono usufruire della deduzione e conseguentemente tutte le spese mediche sostenute oltre la soglia dei 129,11 euro godranno della detrazione del 19%.

In particolare il Fasi (Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa per i dirigenti) e le principali casse sanitarie a cui fanno riferimento gli accordi collettivi risultano iscritte all'Anagrafe dei Fondi. In caso di dubbio i sostituti d'imposta potranno farsi rilasciare specifica certificazione dalla Cassa sanitaria a cui aderiscono.

**uno** *Verificare la presenza del flag "Fine esclusivamente assistenziale" nella Gestione Enti per quei soggetti che hanno dichiarato il rispetto del vincolo.*

### Conguaglio contributo Fondo Sanedil

Una trattazione a parte merita il Fondo Sanitario Sanedil per il comparto dell'edilizia. Questo fondo ha ottenuto solo in corso d'anno, in data 23 ottobre 2021, la certificazione dell'iscrizione all'Anagrafe del Ministero della Salute.

In funzione dell'avvenuta iscrizione, le quote contributive versate al fondo risultano deducibili in capo agli iscritti per tutta l'annualità 2021 e non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente.

**uno** La contribuzione al Fondo Sanedil è operata mediante l'inserimento nella Pagina Generale della Cassa Edile di una specifica riga che riporta la percentuale di calcolo, il tipo contribuzione (FSN) e la modalità di calcolo dell'imponibile (CE ore lavorate). In questa riga deve essere presente il flag "Contributo spese sanitarie".

Contributi	Malattia		Infortunio		
Descrizione	% dipendente	% azienda	Tipo contributo	Tipo imponibile	Contributo spese sanitarie
Fondo MIPI		0,10000	Cassa edile	Cassa edile	<input type="checkbox"/>
Istruzione professionale		1,00000	Cassa edile	Cassa edile	<input type="checkbox"/>
Fondo formazione		0,15000	Cassa edile	Cassa edile	<input type="checkbox"/>
Fondo sicurezza		0,18000	Cassa edile	Cassa edile	<input type="checkbox"/>
Adesione territoriale contrat	0,74100	0,74100	Cassa edile	Cassa edile	<input type="checkbox"/>
Adesione nazionale contrat	0,22200	0,22200	Cassa edile	Cassa edile	<input type="checkbox"/>
Previdenze sociali	0,37500	1,87500	Cassa edile	Cassa edile	<input type="checkbox"/>
Fondo prepensionamenti		0,20000	Cassa edile	Cassa edile	<input type="checkbox"/>
Fondo Nazionale Sanitario		0,60000	FSN	CE ore lavorate	<input checked="" type="checkbox"/>
Fondo incentivo occupazione		0,10000	F.do Occupazione	CE ore lavorate	<input type="checkbox"/>

L'attivazione del flag consente la memorizzazione del contributo nei Progressivi Irpef nel campo Contributo spese sanitarie, determinando l'attivazione automatica della procedura di conguaglio fiscale che permette il calcolo della quota deducibile di contributo.

Nella Pagina Cedolino della medesima gestione Cassa Edile è impostata la voce di calcolo che serve per la quantificazione del contributo, che secondo le indicazioni fornite nelle precedenti circolari è stata codificata con "CASFSO" per gli operai e "CASFSI" per gli impiegati. L'esempio sotto riportato si riferisce agli operai.

Cassa edile / Modifica

Generale Cedolino Elenco

Cassa edile: 0000005 Cassa Edile MILANO con sgravio A.P.E.

Riga	Voce di calcolo	Valore di riferimento	Tipo attività					Ore/ Giorni	Limite h giornata	Applica a mensilità
			1	2	3	4	5			
10	CAS.01 CASSA EDILE 18,5%	1,00	...	...	...	...	...	Ore		Da 1 a 12
20	CAS.02 PERMESSI EDILI 4,95%	1,00	...	...	...	...	...	Ore		Da 1 a 12
30	CAS.03 ACCANTONAMENTO C.E.	1,00	...	...	...	...	...	Ore		Da 1 a 12
50	CAS.51 TRATTENUTA CONTRIBL	1,00	...	...	...	...	...	Ore		Da 1 a 12
60	CAS.53 CONTRIBUTI INPS C.E. M	1,00	...	...	...	...	...	Ore		Da 1 a 12
70	CASF50 FONDO SANITARIO NAZI		0 - Ore	NOT	FOR	...	...	Ore		Da 1 a 12
80			...	...	...	...	...	Ore		Da 1 a 12

Nei cedolini il contributo è quindi calcolato e inserito tramite la valorizzazione delle voci di calcolo CASFSO e CASFSI.

Riga	Voce di calcolo	T.C.	Ore/gg	Base	Importo	C.S.	IRPEF	C.E.	T.F.R.	Costo	Conto
10	LAV.01 LAVORO ORDINARIO OPERAI	C	168,00	11,93000	2.004,24	100	100	100	100	100	
20	FES.01 FESTIVITA' ORDINARIA	C	8,00	11,93000	95,44	100	100	100	100	100	
50	IND.05 INDENNITA' TRASPORTO MI	C	21,00	4,26000	89,46	100	100		100	100	
60	RET.07 BUONI PASTO	DS	21,00	4,00000	84,00						
70	TRA.25 TRASFERTA 25€	C	21,00	25,00000	525,00					100	
80	CAS.01 CASSA EDILE 18,5%	C	1,00	388,44080	388,44	100	100		100	100	
90	CAS.02 PERMESSI EDILI 4,95%	C	1,00	103,93416	103,93	100	100		100	100	
100	CAS.03 ACCANTONAMENTO C.E. 14,2%	T	1,00	298,15456	298,00						2402020
110	CAS.51 TRATTENUTA CONTRIBUTI CE MILANO 0,375%	CT	1,00	7,87380	7,87	-100					
120	CAS.53 CONTRIBUTI INPS C.E. MILANO	CT	1,00	154,95638	154,96	15					
130	CASF50 FONDO SANITARIO NAZIONALE OPERAI	CT	168,00	0,07158	12,03						
140	FES.02 FESTIVITA' 4 NOVEMBRE OPERAI	C	8,00	11,93000	95,44	100	100		100	100	
150	LAV.05 PREMIO AD PERSONAM	C			3.126,00	100	100			100	
160	ACC.01 ACCONTO	T			500,00						1502010

Per effettuare il recupero delle quote di contributo spese sanitarie Sanedil da inserire nei Progressivi Irpef dei mesi da gennaio a novembre 2021 è stata creata la "Manutenzione spese Fondo Sanedil Rel 33.11" reperibile nel Menù Utility / Travasi e manutenzioni.

UNO - Area Paghe rel. 33.01

Anagrafiche Libro unico del lavoro Gestioni mensili Gestioni annuali Gestione appalti Documenti Gestione Documentale Utility

Selezione azienda / esercizio

Invio e-mail

Export Tabelle

Import Tabelle

Parametri di installazione

Parametri azienda

Installazione componenti

Altre utility

Esegui query

Gestione utenti

Parametri utenti

Parametri utenti aziendali

Gestione sicurezza

Gestione tabella progressivi

Associazione report - stampanti

Travasi e manutenzioni

Validazione password provvisoria

Teleassistenza

Uscita

Travasi personalizzati

Travaso personale tra aziende

Manutenzione spese Fondo sanitario nazionale Rel. 33.01

Manutenzione Applicazione TIR rel. 31.06

Manutenzione voci INAIL Rel. 9.1.03

Manutenzione decontribuzione 2° livello Rel. 9.5

Manutenzione progressivi INAIL Rel. 10.0.02

Manutenzione integrazione malattia Rel. 11.4

Manutenzione data riferimento LUL archiviati Rel. 13.1

Manutenzione ferie/permessi/raee Rel. 15.2

Manutenzione dati INAIL 770 2015

Manutenzione dati Tfr CU 2016

Vengono proposte le due voci di calcolo utilizzate in corso d'anno per effettuare il calcolo del contributo al Fondo Sanedil, per gli operai e per gli impiegati. In caso siano state utilizzate voci di calcolo diverse sarà necessario modificare le impostazioni standard indicando le corrette voci di calcolo.

Mediante questa procedura vengono prelevate le voci di calcolo CASFSO e CASFSI presenti nei cedolini da gennaio a novembre 2021 e viene effettuato l'aggiornamento del campo "Contributo Spese Sanitarie" nei Progressivi IRPEF

Se le Voci di calcolo CASFSO e CASFSI erano impostate con percentuale IRPEF pari a 100, in quanto le quote di contribuzione al Fondo Sanitario Sanedil, in mancanza di iscrizione all'Anagrafe dei Fondi del Ministero, concorrevano alla formazione del reddito del dipendente, è necessario procedere all'azzeramento del valore dell'imponibile fiscale che in corso d'anno è stato inserito nei Progressivi Irpef.

Per estrapolare il valore complessivo degli importi di contribuzione che hanno concorso a formare il reddito di lavoro dipendente in corso d'anno, si può utilizzare la stampa di Riepilogo Voci di calcolo impostando il periodo da gennaio a novembre 2021 e l'opzione per la visualizzazione della sola voce di calcolo CASFSO o CASFSI.

**Riepilogo voci di calcolo**

Data di stampa: 23-12-2021

Tipo stampa:  Dettagliata per dipendente  
 Totali

**Periodo**

Da anno / mese: 2021 / Gennaio

A anno / mese: 2021 / Novembre

Suddividi per qualifica

Da dipendente:

A dipendente:

**Opzioni**

Includi voci di calcolo  Includi ore/giorni

Voce: CASFSO FONDO SANITARIO NAZIONALE OPERAI

Includi dati riepilogativi

Ordinamento:  Matricola  
 Cognome e nome

La stampa estrapola i valori della voce di calcolo presente nei cedolini da gennaio a novembre 2021 riportando il totale annuale.

**RIEPILOGO VOCI DI CALCOLO DIPENDENTI**  
 Periodo: Gennaio 2021 - Novembre 2021

LICON SOFTWARE SPA

Data: 23-12-2021

Pag. 1

Dipendente: 0000002 ALBERTONI FRANCESCO

Qualifica: OPERAIO SPECIALIZZATO EDILIZIA

Voce	Descrizione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale
<b>VOCI DI CALCOLO</b>														
CASFSO	FONDO SANITARIO NAZIONALE OPERAI	8,09	10,79	12,41	11,33	11,33	11,33	11,87	8,09	11,87	11,33	11,33	11,33	119,77
	Ore/Giorni	120,00	160,00	184,00	168,00	168,00	168,00	176,00	120,00	176,00	168,00	168,00	168,00	1.776,00

Il valore totale dovrà quindi essere recuperato dall'imponibile fiscale mediante l'utilizzo di una voce di calcolo da inserire nel cedolino di dicembre 2021 con impostazione percentuale IRPEF pari a -100. La voce da utilizzare sarà come quella proposta di seguito.

Voci di calcolo / Modifica

Generale Contributi Conto contabile Elenco

Codice: **CAS.81** Descrizione: CONGUAGLIO contr. CE sogg. Irpef (-) Copia voce di calcolo

% Maggiorazione: 100,000 Tipo calcolo: Competenze/Trattenute  Emolumento di produttività  Stampa cedolino

Tipo voce:  Ore/gg per Base  Solo importo  Ore/gg Base ed Importo manuali

Proponi base:  Nulla  Retribuzione  Imponibile Contrib. Sociali  Imponibile IRPEF  Imponibile Cassa Edile  Assegno Nucleo Familiare  Valore automatico

Arrotondam. ore/gg.:  Arrotondam. Importo:

Ferie/Permessi/Ratei/BNC: ----- Tipo ore cassa edile:  T.F.R.: -----

F24 Codice tributo:   Anno riferimento precedente

**Percentuali**

Contributi sociali:   
 IRPEF:   
 Casse Edile:   
 T.F.R.:   Rateo  
 Costo:

**Opzioni**

Separazione imponibili IRPEF  
 Tassazione Separata  
 Imponibile malattia  
 Ripartizione part-time  
 Somma al totale lordo  
 Imponibile solidarietà %   
 Erogazioni variabili decontribuibili  
 Sgravio contributivo  
 Sgravio fiscale

Le voci di calcolo CASFSO e CASFSI devono essere d'ora in poi dissociate dalla percentuale di prelievo IRPEF (ved. esempio sotto riportato)

Voci di calcolo / Modifica

Generale Contributi Conto contabile Elenco

Codice: **CASFSO** Descrizione: FONDO SANITARIO NAZIONALE OPERAI Copia voce di calcolo

% Maggiorazione: 0,600 Tipo calcolo: Competenze/Trattenute  Emolumento di produttività  Stampa cedolino

Tipo voce:  Ore/gg per Base  Solo importo  Ore/gg Base ed Importo manuali

Proponi base:  Nulla  Retribuzione  Imponibile Contrib. Sociali  Imponibile IRPEF  Imponibile Cassa Edile  Assegno Nucleo Familiare  Valore automatico

Divisore base cedolino:  Incremento base:  Limite massimo base:

Limite min ore/gg.:  Limite max ore/gg.:

Arrotondam. ore/gg.:  Arrotondam. Importo:

Ferie/Permessi/Ratei/BNC: ----- Tipo ore cassa edile:  T.F.R.: -----

F24 Codice tributo:   Anno riferimento precedente

**Percentuali**

Contributi sociali:   
 IRPEF:   
 Casse Edile:   
 T.F.R.:   Rateo  
 Costo:

**Opzioni**

Separazione imponibili IRPEF  
 Tassazione Separata  
 Imponibile malattia  
 Ripartizione part-time  
 Somma al totale lordo  
 Imponibile solidarietà %   
 Erogazioni variabili decontribuibili  
 Sgravio contributivo  
 Sgravio fiscale

Contratto collettivo:  EDILIZIA INDUSTRIA BERGAMO

PAGA BASE  SUPERMINIMO  
 IND CONT  PREMIO PROD.  
 EDR 7/92  SCATTI ANZ.  
 IND. TERR.  IND. MENSA  
 E.V.R.  IND. TRASP.  
 I.V.C.  
 PREMIO PR.  
 MAGG. C/S

## Conguaglio contribuzione Casse Edili

La Commissione Nazionale per le Casse Edili, con Nota 775/2021 (ved. Circolare Lavoro n. 6/2021) ha disposto che la contribuzione versata alle Casse Edili a titolo di assistenza sanitaria dall'azienda non deve essere oggetto di imposizione e trattenuta fiscale da parte del datore di lavoro, posto che non è finalizzata a costituire reddito direttamente in capo al singolo lavoratore. Da giugno 2021 l'imponibile fiscale del lavoratore non è quindi stato più maggiorato della percentuale riferita alla contribuzione assistenziale comunicata dalla Cassa Edile.

Si pone il problema di dover effettuare il conguaglio delle somme incluse nell'imponibile fiscale del lavoratore da gennaio a maggio 2021, per la parte di contributo cassa edile destinato sia alle prestazioni di carattere assistenziale che quelle destinate a prestazioni di carattere sanitario.

**uno** Ciascuna Cassa Edile ha comunicato o sta per comunicare ai propri iscritti la quota percentuale del contributo soggetto a prelievo Irpef che doveva entrare a far parte dell'imponibile da gennaio a maggio 2021. Nei cedolini di inizio anno è stata utilizzata una voce di calcolo come quella rappresentata di seguito.

The screenshot shows the 'Voci di calcolo / Modifica' window with the following details:

- Generale** tab selected.
- Codice:** CAS.50
- Descrizione:** CONTRIBUTO CE MILANO SOGGETTO IRPEF
- % Maggiorazione:** 0,390 (circled in red)
- Tipo calcolo:** Competenze/Trattenute
- Emolumento di produttività:**
- Stampa cedolino:**
- Tipo voce:**  Ore/gg per Base,  Solo importo,  Ore/gg Base ed Importo manuali
- Proponi base:**  Nulla,  Retribuzione,  Imponibile Contrib. Sociali,  Imponibile IRPEF,  Imponibile Cassa Edile,  Assegno Nucleo Familiare,  Valore automatico
- Limite min ore/gg:** [ ] **Limite max ore/gg:** [ ]
- Arrotondam. ore/gg:** [ ] **Arrotondam. Importo:** [ ]
- Ferie/Permessi/Ratei/BNC:** [ ] **Tipo ore cassa edile:** [ ] **T.F.R.:** [ ]
- F24** **Codice tributo:** [ ]  Anno riferimento precedente
- Percentuali:** Contributi sociali: [ ], IRPEF: 100, Casse Edile: [ ], T.F.R.: [ ]  Rateo, Costo: [ ]
- Opzioni:**  Separazione imponibili IRPEF,  Tassazione Separata,  Imponibile malattia,  Ripartizione part-time,  Somma al totale lordo,  Imponibile solidarietà % [ ],  Erogazioni variabili decontribuibili,  Sgravio contributivo,  Sgravio fiscale

Se tuttavia l'elaborazione dei dati riferibili alle prestazioni erogate rispetto alla massa dei salari ha fatto emergere una differenza fra quanto operato in corso d'anno (da gennaio a maggio 2021) e quanto dovuto, in termini di maggior imponibile fiscale, per l'anno in corso si rendono necessarie operazioni di conguaglio che recuperino le differenze.

**uno** Se, per esempio, a fronte di un prelievo fiscale in corso d'anno da gennaio a maggio dello 0,39% sull'imponibile cassa edile si dovesse operare a conguaglio una ritenuta dello 0,18%, la differenza dello 0,21% dovrà essere applicata all'imponibile cassa edile da gennaio a maggio per poi essere inserita nel cedolino di conguaglio con voce di calcolo autonoma. L'imponibile cassa edile da recuperare può essere velocemente estrapolato dalla stampa dei progressivi cassa edile nella colonna Salari impostando l'intervallo di tempo da gennaio a maggio 2021.

**Stampa Progressivi Cassa Edile**

Data di stampa: 23-12-2021

Anno: 2021

Da mese: Gennaio

A mese: Maggio

Da codice:

A codice:

0000002 ALBERTONI FRANCESCO

Qualifica: OPERAIO SPECIALIZZATO EDILIZIA

Mese	Periodo	Data Inizio	Data Fine	C.E.	Ordinarie	Malattia	Infortunio	Carenza	Festività	Ferie	C.I.G.	Congedi	Don. Sanguine	Assenze giustific.	Assenze ingiustific.	Permessi non retribuiti	Tot ore	Accant. ore lavorative	Accant. ore malattia/infortuni	Salari
Gennaio		01-01-2021	31-01-2021	Cassa Edile BERGAMO	152,00				16,00								168,00	268,00		1.888,32
Febbraio		01-02-2021	28-02-2021	Cassa Edile BERGAMO	160,00				8,00								168,00	268,00		1.888,32
Marzo		01-03-2021	31-03-2021	Cassa Edile BERGAMO	184,00												184,00	294,00		2.068,16
Aprile		01-04-2021	30-04-2021	Cassa Edile BERGAMO	168,00				8,00								176,00	281,00		1.978,24
Maggio		01-05-2021	31-05-2021	Cassa Edile BERGAMO	168,00												168,00	268,00		1.888,32
					<b>832,00</b>				<b>32,00</b>								<b>864,00</b>	<b>1.379,00</b>		<b>9.711,36</b>

**uno** Se nei progressivi Cassa Edile da gennaio a maggio 2021 il monte salari già assoggettato a prelievo fiscale nella misura dello 0,39% risultasse pari, come nell'esempio, a € 9.711,36, e il prelievo a conguaglio dovesse essere effettuato nella diversa misura dello 0,18%, si dovrebbe recuperare l'imponibile pari al monte Salari per la differenza percentuale fra quanto applicato da gennaio a maggio 2021 e quanto comunicato dalla Cassa Edile a conguaglio, ovvero 0,21%. Nel nostro esempio deve quindi essere inserito il valore, in negativo, di **€ -20,39** = (€ 9.711,36 \* (0,18% - 0,39%)). L'esempio è riferibile ad un operaio edile iscritto alla Cassa Edile di Milano.

Il recupero di imponibile viene operato attraverso l'utilizzo della voce di calcolo CAS.80 che deve essere inserita nel cedolino di dicembre 2021.

**Voci di calcolo / Modifica**

Generale | Contributi | Conto contabile | Elenco

**Codice:** CAS.80    **Descrizione:** CONGUAGLIO contr. CE sogg. Irpef    **Copia voce di calcolo**

% Maggiorazione: 100,000    Tipo calcolo: Competenze/Trattenute     Emolumento di produttività     Stampa cedolino

Tipo voce:  Ore/gg per Base     Solo importo     Ore/gg Base ed Importo manuali

Proponi base:  Nulla     Retribuzione     Imponibile Contrib. Sociali     Imponibile IRPEF     Imponibile Cassa Edile     Assegno Nucleo Familiare     Valore automatico

Arrotondam. ore/gg.:

Arrotondam. Importo:

Ferie/Permessi/Ratei/BNC: .....    Tipo ore cassa edile:

T.F.R.: .....     Anno riferimento precedente

**F24**    Codice tributo:

**Percentuali**

Contributi sociali:

IRPEF: 100

Casse Edile:

T.F.R.:   Rateo

Costo:

**Opzioni**

Separazione imponibili IRPEF

Tassazione Separata

Imponibile malattia

Ripartizione part-time

Somma al totale lordo

Imponibile solidarietà %

Erogazioni variabili decontribuibili

Sgravio contributivo

Sgravio fiscale

## Operazioni di conguaglio fiscale

Il sostituto d'imposta, nelle operazioni di conguaglio, dovrà operare secondo le modalità indicate di seguito:

- determinare l'ammontare delle somme e valori percepiti dal lavoratore nel periodo d'imposta e corrisposti non solo dal sostituto che effettua il conguaglio, ma anche, eventualmente, per precedenti rapporti intrattenuti con altri sostituti;
- sottrarre l'ammontare degli oneri deducibili trattenuti direttamente e di quelli che accetta di conguagliare;
- calcolare l'imposta lorda dovuta, applicando le aliquote progressive degli scaglioni di reddito in vigore dal 1/1/2020;
- riconoscere le detrazioni previste dagli articoli 12 e 13 del TUIR.

Dal confronto algebrico tra imposta netta complessivamente dovuta dal sostituto e la somma delle ritenute fiscali già operate nei vari periodi di corresponsione del compenso, possono derivare due situazioni di conguaglio tra loro alternative:

- **conguaglio a debito**, quando si determina per il dipendente un ulteriore debito di imposta che viene trattenuto e versato da parte del sostituto d'imposta datore di lavoro;
- **conguaglio a credito**, nel caso in cui il totale delle ritenute operate nel corso dell'anno superi l'imposta netta complessivamente dovuta; in tale caso il sostituto d'imposta provvederà a rimborsare al sostituto l'imposta trattenuta in eccedenza.

## Richiesta applicazione aliquota più elevata

Con risoluzione n. 199/E del 30 novembre 2001, l'Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità, già riconosciuta nella circolare n. 326/E/1997, che il sostituto d'imposta, su richiesta del sostituito, effettui una ritenuta con un'aliquota superiore rispetto a quella dovuta.

Tale procedura permette di evitare il pagamento di imposte troppo elevate al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Dalla richiesta, da parte del sostituito, dell'applicazione dell'aliquota superiore rispetto a quella dovuta, consegue l'effettuazione del conguaglio di fine anno o di fine rapporto da parte del sostituto d'imposta senza restituzione del credito che deriverebbe dall'applicazione, sul reddito corrisposto, degli scaglioni annui di reddito previsti dall'art. 11 Tuir rispetto alla maggiore tassazione effettuata in corso d'anno a seguito della richiesta del dipendente. Tale comportamento va evidenziato anche nella Certificazione Unica.



Nella pagina Irpef dell'Anagrafica dipendente impostare il flag 'Applicazione maggiore ritenuta', impostando anche il relativo scaglione percentuale.

The screenshot shows the 'Redditi' section of the Irpef form. It includes radio buttons for 'Presenza reddito' (Dipendente, Pensione, Lav. autonomo), input fields for 'Importo altri redditi per calcolo detrazioni', 'Reddito presunto', 'Reddito presunto dell'anno', and 'Oneri presunti dell'anno'. A dropdown menu for 'Reddito presunto' is set to 'calcolato'. The 'Applicazione maggiore ritenuta' checkbox is checked, with a value of '38,00' displayed next to it. Below it, the 'Detassazione emolumenti di produttività' checkbox is unchecked. At the bottom, the 'Bonus DL. 66/2014' dropdown is set to 'Applicazione con verifica'.

## Conguaglio incapiante

Nell'ipotesi in cui, entro il 28 febbraio dell'anno successivo quello per il quale viene fatto il conguaglio, le retribuzioni siano insufficienti a subire il prelievo corrispondente al debito di fine anno, l'articolo 23, comma 3, del DPR 600/73 permette al dipendente di scegliere tra versare al sostituto l'importo delle ritenute ancora dovute ovvero autorizzarlo ad effettuare il prelievo dell'eccedenza d'imposta dovuta dalle retribuzioni dei periodi di paga successivi al 28 febbraio 2022. In entrambe le ipotesi, la scelta del dipendente deve essere fatta per iscritto e, nel caso in cui venga effettuato il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al 28 febbraio 2022, sugli importi di cui è differito il pagamento (a decorrere dalle retribuzioni corrisposte nel mese di

marzo) si applica l'interesse in ragione dello 0,5% mensile, da trattenere e versare nei termini e con le modalità previste per le somme cui si riferisce.

Nell'ipotesi opposta in cui, viceversa, il conguaglio del dipendente risulta a credito, il sostituto d'imposta è tenuto a restituire in ogni caso l'importo delle ritenute operate in misura maggiore sulle somme complessivamente corrisposte. All'atto della restituzione si origina un credito del sostituto d'imposta nei confronti dell'erario pari all'importo delle restituzioni fatte ai dipendenti. Nel modello F24 tale credito sarà recuperato con la modalità prevista dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 175 del 2014, utilizzandolo nel modello F24 con il codice "1627".

### Conguaglio riepilogativo annuale

L'art. 23, comma 4, del DPR 600/1973 permette al dipendente di richiedere al datore di lavoro di tenere conto, in occasione del conguaglio di fine anno, dei redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nel corso di precedenti rapporti di lavoro.

La richiesta al nuovo datore di lavoro avviene mediante la consegna della certificazione unica (mod. CU) concernente i redditi di lavoro dipendente assimilati erogati da altri soggetti ovvero dichiarazione sostitutiva se il soggetto erogatore non è sostituto d'imposta. In occasione della consegna di tale certificazione, il sostituto comunica al sostituto d'imposta se, in ipotesi di incapienza della retribuzione rispetto alle ritenute complessive, intenda corrispondergli l'importo mancante ovvero se l'autorizza ad effettuare il prelievo sulle retribuzioni successive.

Con riferimento al conguaglio riepilogativo applicato in ipotesi di più rapporti di lavoro contestuali (es. due part-time) si rileva la mancanza di riferimenti normativi in proposito, anche se la tendenza dell'Amministrazione Finanziaria è quella di riconoscere tale possibilità.



*Nell'Area Paghe si devono gestire i Progressivi Lavoro Precedente, inserendo periodi, imponibili, imposta lorda e netta, con eventuali addizionali regionali e comunali e Trattamenti Integrativi della retribuzione se erogati.*

Personale: Progressivi Lavoro Precedente / Modifica

Generale | Elenco

Dipendente: 0000002    Cognome e nome: ALBERTONI FRANCESCO    Codice fiscale: LBRFNC70T19A794Y

Anno: 2021    Progr.: 01

C.F. Azienda:	01906030166	Addizionali A.P. Regionale:	
Qualifica:	1 - Operaio	Comunale:	
<input checked="" type="checkbox"/> Applica detrazioni		Addizionali A.C. Regionale:	13,25
Tipo passaggio:	6 - Redditi comunicati dal dipendente da t	Comunale:	2,10
Durata del rapporto dal:	01-02-2021	at:	28-02-2021
Imponibile IRPEF netto:	1.450,00	Giorni detrazione:	28
Imposta lorda:	230,00	Imponibile add. IVS:	
Detrazione lavoro dipendente:		Imponibile contributi sociali:	
Ulteriore detrazione DL. 3/2020:		Imp. decontribuito erogazioni 2° livello:	
Detrazione coniuge:		Giorni malattia:	
Detrazione figli:		Contributi dipendente:	
Detrazione altri familiari:		Contributi non dedotti:	
Detrazione erogazioni 2° livello:		TFR destinato a fondo prev.:	
Detrazione oneri:		Contrib. previden. complementare:	
Imposta netta:	230,00	Assicurazioni contributi volontari:	
Imp. Irpef erogazioni 2° livello:		Spese sanitarie:	
Imp. teorico produttività:		Altri oneri detraibili:	
Imp. applicato produttività:		Contributi obbligatori:	
Credito famiglie numerose:		Altri oneri deducibili:	
Fringe benefit:		Compenso lordo:	
Bonus DL. 66/2014:		Contributi INPS c/azienda:	
TIR DL. 3/2020:		Contributi INPS c/dipendente:	
		Contributi INAIL c/dipendente:	

L'art.51 del TUIR, come già ricordato per i conguagli contributivi, prevede, per particolari erogazioni in natura e liberalità, limiti di esenzione che il sostituto d'imposta deve considerare in sede di conguaglio di fine anno. Pertanto, in caso di conguaglio riepilogativo, il sostituto d'imposta deve tener conto anche dell'ammontare di tali erogazioni concesse al dipendente dagli altri datori di lavoro così come risultano dalle certificazioni o attestazioni da questi ultimi rilasciate.

### **Conguaglio doppio rapporto**

Se il medesimo lavoratore ha avuto un doppio rapporto di lavoro con l'azienda, il conguaglio che il datore di lavoro deve effettuare è necessariamente riepilogativo di entrambe i rapporti, e deve tener conto di tutte le somme che sono state erogate e delle imposte che sono state trattenute e versate indipendentemente dal rapporto di lavoro. Ci sarà un solo conguaglio, così come una sola Certificazione Unica e dichiarazione 770 del sostituto.

**uno** Per poter effettuare il conguaglio è quindi necessario inserire nei Progressivi Lavori Precedenti del secondo rapporto le somme e i valori relativi al primo rapporto.

### **Conguaglio Addizionali all'Irpef**

Le operazioni di conguaglio di fine anno richiedono che, in tale sede, il sostituto consideri anche l'addizionale regionale e l'addizionale comunale all'Irpef.

Per i tributi addizionale all'Irpef regionale e comunale la data di riferimento del **domicilio fiscale** si riferisce al **1 gennaio dell'anno**.

### **Addizionali Comunali**

L'articolo 1, comma 11 del DL n. 138/2011 prevede la facoltà per i Comuni di stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef differenziate sulla base degli scaglioni di reddito nazionali, nel rispetto del principio di progressività. Per ogni scaglione deve essere prevista un'aliquota propria che si incrementa all'aumentare delle fasce di reddito.

La Legge n. 148/2011 ha stabilito che, in presenza di aliquota unica, le soglie di esenzione possono essere introdotte dai Comuni unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali al di sotto dei quali l'addizionale non è dovuta mentre, viceversa, l'addizionale si applicherà sull'intero reddito complessivo al superamento della soglia.

**uno** Prima di iniziare ad effettuare le operazioni di conguaglio è necessario aggiornare i dati delle addizionali comunali, utilizzando la procedura di Import sotto descritta che consente l'aggiornamento dei valori secondo il file predisposto dall'Amministrazione Finanziaria il 20 dicembre 2021.

E' necessario effettuare manualmente la verifica delle soglie di esenzione pubblicate sul sito ufficiale del ministero <http://www.finanze.it>.

Per procedere all'import delle addizionali è necessario seguire le consuete modalità:

- 1) **Installare la nuova versione di UNO Rel. 33.01**
- 2) Da Menù **Utility - Import Tabelle** selezionare il flag **'Addizionali Comunali (Excel)'**;
- 3) **Selezionare l'opzione Sovrascrivi a parità di codice;**
- 4) **Confermare con il comando F10 - Salva.**

**Import Tabelle**

**ARCHIVI FISSI**

- Regioni
- Province
- Comuni
- Cittadinanza
- Codici attività
- Codici DM10
- Elementi codici UniEMens
- Tabella assunzione / cessazione
- Eventi
- Qualifiche professionali
- Indennità Malattia c/INPS
- Indennità Maternità c/INPS
- Indennità Infortunio c/INAIL
- Minimali Massimali INPS
- Minimali Massimali INAIL
- Codici Cassa Edile
- Attività Cassa Edile
- Mansioni Cassa Edile
- Codici tributo F24
- Codici versamento F24
- Indici ISTAT
- IRPEF / Detrazioni
- Addizionali Regionali
- Addizionali Comunali (Excel)
- Tipo contribuzione
- Rapporti collaboratori
- Attività collaboratori
- Assicurazione collaboratori
- Codici sindacali/Contratti RS/Federazioni RS
- Tassi Silicosi / Asbestosi
- Codici retrib. parz. esenti INAIL
- Massimali C.I.G. / Solidarietà
- Voci / Massimali congedo straord.
- Tabelle ANF
- Nazionalità Cassa Edile
- Contributi Cassa Edile

**ARCHIVI VARIABILI**

- Enti Pubblici
- Centri Assistenza Fiscale
- Sindacati
- Contributi Sociali
- Contratti Collettivi
- Qualifiche
- Voci di calcolo
- Voci di calcolo comuni
- Voci di calcolo Assistenza Fiscale
- Voci di calcolo C.I.G. / Solidarietà

Sovrascrivi informazioni a parità di codice

Seleziona Tutto    Deseleziona Tutto

Operativamente, le addizionali regionali e comunali sono determinate all'atto delle operazioni di conguaglio e sono trattenute con criteri diversi a seconda della tipologia di conguaglio effettuato, di fine anno o di fine rapporto.

Nell'ipotesi di conguaglio di fine anno, l'art. 50, comma 4, del D.Lgs. 446/97, così come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera r) del D.Lgs. n. 506/99, prevede che l'importo di addizionale regionale risultante dalle operazioni di conguaglio venga trattenuto in un numero massimo di 11 quote di pari importo, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le operazioni di conguaglio sono effettuate, e comunque, non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. La disposizione non prevede l'applicazione di interessi sulle somme rateizzate.

L'art. 1, comma 5, del D.Lgs. n. 360/1998 prevede che, relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente, sia determinato l'acconto dell'addizionale comunale dovuta e che il relativo importo venga trattenuto in un numero massimo di 9 rate mensili, a partire dal mese di marzo. Il saldo dell'addizionale comunale viene determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione.

Pertanto i sostituti d'imposta nel corso del 2021 hanno dovuto trattenere l'addizionale comunale dovuta per il 2020 nonché l'acconto per il 2021. L'acconto dell'addizionale comunale dovuta per il 2021 è stato determinato dai sostituti d'imposta utilizzando l'aliquota fissata dal comune in cui il dipendente aveva il domicilio fiscale al 1 gennaio 2021.

**uno** Per la determinazione del saldo delle addizionali regionale e comunale vengono assunte le aliquote della regione e del comune nei quale il dipendente ha il proprio domicilio fiscale al 1/1/2021. Dalla procedura vengono quindi prelevati i codici della Regione di residenza e del Comune di residenza al 1/1 dell'anno corrente (Pagina Irpef 2021 - Anagrafica dipendente).

The screenshot shows the 'Personale / Modifica' window with the 'IRPEF' tab selected. The employee's matricola is 0000002 and the name is ALBERTONI FRANCESCO. The 'Anno' is set to 2021. The 'Domicilio fiscale al 01/01 anno precedente' and 'Domicilio fiscale al 01/01 anno corrente' both show Comune: L404 Treviolo and Regione: 10 Lombardia. Under 'Detrazioni', the 'Applicazione mensile' and 'Modalità conguaglio' are both set to 'Applicazione periodo lavoro'. There are checkboxes for 'Conguaglio progressivo Co.Co.Co.' and 'Conguaglio progressivo addizionali', both of which are unchecked.

**uno** Il domicilio fiscale del 01/01 anno corrente, in sede di passaggio anno, non viene prelevato dal domicilio fiscale al 01/01 anno corrente della Pagina Irpef, ma vengono in considerazione Comune e Regione presenti in pagina Generale – Anagrafica dipendente, che diventeranno il comune e la regione al 01/01 dell'anno corrente. Comune e regione riferibili al domicilio fiscale del 01/01 anno precedente sono invece prelevati dall'informazione di domicilio fiscale 01/01 anno corrente della Pagina Irpef dell'anno precedente.

The screenshot shows the address and tax data fields. The address is 'via A. Maj, 26' and the C.A.P. is '24100'. The locality is 'L404 TREVIOLO' and the province is 'BG Bergamo'. The region is '10 Lombardia'. The locality and region fields are circled in black.

Ai fini dell'applicazione di tale imposta, nell'ambito dei redditi di lavoro dipendente, il sostituto d'imposta deve comprendere nel calcolo gli eventuali altri redditi corrisposti da altri soggetti che il sostituto abbia chiesto di conguagliare e, per i quali, sia, eventualmente, già stata applicata l'addizionale regionale in sede di conguaglio in corso d'anno. Evidentemente, in tale caso, il sostituto d'imposta dovrà tenere conto dell'addizionale regionale già trattenuta in occasione del conguaglio in corso d'anno.

**uno** Il valore delle addizionali viene memorizzato nei progressivi Irpef del dipendente relativamente al mese di dicembre 2021 nei campi addizionali regionali e comunali dovute anno corrente. In tale mese sono inserite anche le quote di rateizzazione, che l'utente può liberamente decidere di cambiare rispetto al valore di default contenuto nella Tabella IRPEF anno 2021.

The screenshot shows the 'IRPEF / Modifica' window with the 'Elenco' tab selected. The 'Anno' is set to 2021. Under 'Nr. rate addizionali', the 'Regionale' is 11, the 'Comunale' is 11, and the 'Acconto comunale' is 9. These three fields are circled in black.

ADDITIONALI ALL'IRPEF	
<b>Regionale</b>	
N° rate A.C.:	11
Versata A.P.:	
Dovuta A.C.:	386,40
Versata A.C.:	
<b>Comunale</b>	
N° rate A.C.:	11
Versata A.P.:	
Dovuta A.C.:	32,32
Versata A.C.:	

**uno** Il valore dell'acconto della comunale viene viceversa inserito nei Progressivi Irpef dell'anno 2022 nel mese di febbraio o di marzo (in funzione del principio di cassa o di competenza aziendale di cui all'anagrafica azienda).

Acconto comunale	
N° rate A.C.:	9
Dovuta A.C.:	41,59
Versata A.C.:	

**uno** L'elenco dei comuni collegati ai singoli dipendenti è disponibile elaborando la stampa 'Codici Comuni/Regioni per conguaglio' presente nel menù Anagrafiche – Personale – Stampe.

UNO - Area Paghe rel. 33.01

Anagrafiche Libro unico del lavoro Gestioni mensili Gestioni annuali Gestione appalti Documenti Gestione Documentale Utility

Aziende

**Personale**

- Somministrati/Distaccati
- Commesse
- Unità Locali
- Unità Produttive
- Appaltatori
- Voci di calcolo
- Voci di calcolo comuni
- Voci Conguaglio Ass. Fiscale
- Codici Tributo F24
- Contratti Collettivi
- Calendario virtuale
- Enti
- Tabelle
- Stampe anagrafiche e tabelle

Produzione

Sicurezza

Analitica

Anagrafica generale

- Progressivi IRPEF
- Progressivi Contributi Sociali
- Progressivi T.F.R.
- Progressivi INAIL
- Progressivi Cassa Edile
- Progressivi Lavoro Precedente
- Progressivi Redditi esteri
- Oneri
- Assegni Nucleo Familiare
- Assistenza Fiscale
- Scadenario
- Registro disciplinare

**Stampe**

- Anagrafica personale
- Retribuzioni mensili
- Progressivi IRPEF
- Adizionali IRPEF
- Situazione previdenza complementare
- Progressivi contributi sociali
- Recupero esonero contributivo Under 36 L. 178/2020
- Recupero quote pregresse sconto edile 11,50
- Recupero sgravio erogazioni 2° livello
- Progressivi Esonero contributivo
- Progressivi Incentivi
- Progressivi T.F.R.
- Progressivi INAIL
- Progressivi cassa edile
- Progressivi lavoro precedente
- Progressivi Assegni Nucleo Familiare
- Scadenario
- Registro disciplinare
- Codici Comuni/Regioni per conguaglio**

La stampa consente la verifica, anche per ciascun dipendente, del comune associato, del tipo di prelievo fiscale (aliquota fissa o per scaglioni) e della presenza eventuale di soglie di esenzione che siano ricollegabili a situazioni soggettive del contribuente (es. soglia di esenzione riconducibile all'età anagrafica del dipendente).

Per i comuni con soglie di esenzione riconducibili a situazioni soggettive del contribuente, la stampa evidenziata, tramite un asterisco in concomitanza con il nominativo, la necessità di dover effettuare una specifica ricerca sul sito istituzionale del Ministero ([www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it)) per capire se applicare o meno l'esenzione.

Particolare attenzione deve essere riservata a quei comuni che sono stati oggetto di fusione in corso d'anno, per i quali le aliquote fiscali risultano diversificate in funzione del comune di provenienza del contribuente.

Codici Comuni/Regioni per conguaglio

Data di stampa: 29-12-2021

Anno: 2021

Dettaglia dipendenti

Escludi rapporti risolti A.P.

Anno 2021

Comune	%	Esenzione	Regione	% Dip.	Cognome Nome
* G535 Piacenza	A scaglioni		06 Emilia Romagna	X 0000002	ALBERTONI FRANCESCO
* H187 Rapone			02 Basilicata	X 0000003	BETTONI MARCO
1951 Stezzano	0,800	15.000,00	10 Lombardia	X 0000004	STEFANIA BURANELLO
C894 Cologno al Serio	0,800		10 Lombardia	X 0000005	VERDI MARIA
1951 Stezzano	0,800	15.000,00	10 Lombardia	X 0000006	PIAZZALUNGA MARCELLO
C730 Ciserano	0,800		10 Lombardia	X 0000009	VALENTI PIETRO
B140			10 Lombardia	X 0000010	LODA FRANCESCO
D221 Curno	A scaglioni		10 Lombardia	X 0000035	COLOMBANI CARLA
A794 Bergamo	0,800		10 Lombardia	X 0000054	CATTANEO PAOLA
A794 Bergamo	0,800		10 Lombardia	X 0000067	VITALI GIOVANNI

### Conguaglio per i collaboratori coordinati e continuativi

Le particolari modalità di corresponsione dei compensi ai titolari di redditi di collaborazione coordinata e continuativa (redditi assimilati al lavoro dipendente) possono avere comportato alcuni problemi in corso d'anno relativamente all'applicazione delle norme di determinazione dell'imponibile Irpef. A tale proposito si possono distinguere diverse situazioni:

a) Erogazione di compensi con cadenza periodica

Se il sostituto è stato in grado di preventivare l'ammontare complessivo dei compensi in denaro e in natura che avrebbe corrisposto al collaboratore coordinato e continuativo nel corso del periodo d'imposta e ha proceduto periodicamente al pagamento dei compensi, avrà provveduto per ciascun periodo di corresponsione del compenso, ad effettuare il cumulo di tutte le somme e i valori imponibili imputati al periodo stesso, secondo il criterio di cassa. Analogamente a quanto accade per la tassazione in corso d'anno dei redditi corrisposti ai lavoratori dipendenti, dalle imposte dovute per il periodo di paga saranno state sottratte le detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del Tuir. Entrambe le detrazioni saranno state rapportate al periodo di corresponsione del compenso e come reddito complessivo sarà stato considerato, salvo diversa indicazione del collaboratore, l'ammontare complessivo dei compensi che il sostituto avrebbe dovuto corrispondere al collaboratore nel corso dello stesso periodo d'imposta.

b) Erogazione del compenso in unica soluzione

Se il sostituto d'imposta ha corrisposto il compenso in un'unica soluzione nel corso del periodo d'imposta, per la tassazione dello stesso avrà attribuito le detrazioni spettanti commisurandole all'intero ammontare del compenso. Infatti,

nell'ipotesi considerata, non è necessario fare una proiezione dei compensi per periodo d'imposta in quanto le detrazioni saranno state attribuite interamente al momento dell'effettuazione delle ritenute senza alcun ragguaglio al periodo di paga.

c) Erogazione del compenso in più soluzioni con cadenza variabile

Qualora il committente abbia proceduto ad una pluralità di pagamenti nel corso del periodo d'imposta, ma non sia stato in grado di conoscere in via presuntiva l'ammontare complessivo degli stessi per periodo d'imposta, avrà applicato la ritenuta, sulla base delle aliquote progressive per scaglioni, all'atto dell'effettuazione di ciascuno dei pagamenti. In questo caso, non sarà stato effettuato alcun ragguaglio per determinare gli scaglioni di riferimento. Il committente sulla base delle disposizioni vigenti, avrà applicato le detrazioni di cui all'art. 12 e all'art. 13 del TUIR, fin dalla corresponsione del primo compenso, commisurandole all'ammontare erogato. In occasione della corresponsione degli ulteriori compensi in corso d'anno, il sostituto avrà rideterminato le detrazioni spettanti sulla base del nuovo reddito complessivo provvedendo ad adeguare le ritenute. Tali modalità di effettuazione delle ritenute dovranno essere state osservate dal committente anche nell'ipotesi in cui sia stato in grado di conoscere preventivamente l'ammontare complessivo dei compensi che doveva corrispondere nel periodo d'imposta, ma non abbia proceduto al pagamento con cadenze periodiche determinate. In tale caso, l'attribuzione delle detrazioni di cui all'articolo 12 e quella dell'articolo 13, saranno state applicate fin dalla corresponsione del primo compenso commisurandole all'ammontare complessivo degli emolumenti che si presumeva sarebbero stati corrisposti nel corso del periodo d'imposta.

Poiché i pagamenti non sono stati effettuati con cadenze periodiche determinate, le detrazioni non possono essere state ragguagliate al periodo di paga e, pertanto, saranno state attribuite integralmente fin dalla corresponsione del primo compenso.

**uno** Solo per l'ipotesi di erogazione del compenso in più soluzioni con cadenza variabile o della soluzione con compenso in unica soluzione, la pagina Irpef dell'anagrafica dipendente deve avere attivo il flag Conguaglio Progressivo co.co.co.

Detrazioni

Applicazione mensile: Applicazione periodo lavoro

Modalità conguaglio: Applicazione periodo lavoro

Conguaglio progressivo Co.Co.Co.

Conguaglio progressivo addizionali

**uno** Esiste la possibilità anche di effettuare il conguaglio delle addizionali regionali e comunali in modo progressivo, ovvero la possibilità di effettuare un conguaglio che oltre al calcolo delle predette addizionali provveda al contestuale versamento in F24. Ciò si potrebbe rendere necessario quando esiste incertezza sull'erogazione di altri compensi nell'anno successivo. Se mancassero risulta impossibile effettuare il recupero delle predette quote, che devono di conseguenza essere versate autonomamente dal collaboratore.

### Modalità e termini di versamento delle ritenute

Per il versamento delle ritenute scaturenti dalle operazioni di conguaglio operate nel mese di dicembre si deve utilizzare l'ordinario codice tributo 1001, previsto per le ritenute operate sulle retribuzioni erogate negli ordinari periodi di paga e sulle mensilità aggiuntive.

Il codice 3802 va utilizzato per il versamento dell'addizionale regionale in undicesimi nell'anno seguente, a partire da gennaio 2022, utilizzando il codice regione e come anno di riferimento il 2021.

Per il versamento dell'addizionale comunale rateizzata, il sostituto d'imposta dovrà utilizzare, a partire da gennaio 2022, il codice tributo 3848, sempre con anno di riferimento 2021. Il codice per il comune è quello identificato catastale. Per il versamento dell'addizionale comunale in acconto è invece necessario utilizzare il codice tributo 3847 con riferimento all'anno 2022 e al mese di trattenuta.

Il recupero del Trattamento Integrativo DL 3/2020 avviene con il codice tributo 1701. Per il versamento relativo al dicembre 2021, indipendentemente se trattasi di recupero in unica soluzione o della prima di otto rate, si deve indicare come periodo di riferimento "12/2021", mentre per il recupero delle ulteriori sette rate nel 2022 si deve indicare come periodo di riferimento il mese in cui è avvenuto il recupero, ma l'anno a cui si riferisce il conguaglio ("01/2021", "02/2021", ecc.).

La soluzione proposta dalla Circolare Agenzia Entrate del 29/E/2020, in ordine al recupero dell'importo del Trattamento Integrativo, prevede che nel mod. F24 vengano esposte le somme a debito (di recupero) al lordo della compensazione con l'eventuale Ulteriore Detrazione riconosciuta in sede di conguaglio. Riprendendo l'esempio della Circolare 29/E, in presenza di un

recupero TIR di euro 600 e un contestuale riconoscimento di Ulteriore Detrazione di euro 550 (saldo inferiore a 60 euro), il mod. F24 relativo alle competenze di dicembre 2021 dovrà contenere l'intero credito recuperato.

Codice Tributo	Periodo	Importo a debito	Importo a Credito
1701	12 2021	600,00	
1627	2021		(conguaglio - 550)

Qualora invece ci trovassimo in presenza di un recupero TIR di euro 600 e un contestuale riconoscimento di Ulteriore Detrazione di euro 500 (saldo superiore a 60 euro), il mod. F24 relativo alle competenze di dicembre dovrà contenere il recupero del TIR che compensa, azzerandola, l'erogazione dell'Ulteriore Detrazione (euro 500) + la prima delle otto rate del recupero del saldo TIR - Ulteriore Detrazione, ovvero  $100/8 = 12,50$ .

Codice Tributo	Periodo	Importo a debito	Importo a Credito
1701	12 2021	512,50	
1627	2021		(conguaglio - 500)

Nei mesi successivi alle operazioni di conguaglio, ad esempio nel successivo mese di marzo 2022, per il mod. F24 scadente il giorno 16 del mese successivo, il sostituto recupera le rate successive.

Codice Tributo	Periodo	Importo a debito	Importo a Credito
1701	03 2021	12,50	

Nel caso in cui il dipendente cessasse il proprio rapporto di lavoro, le rate rimanenti verranno recuperate in unica soluzione.

**uno** Per poter effettuare il recupero rateale del Trattamento Integrativo nel 2021, la procedura utilizza una specifica voce di calcolo che andrà ad inserire automaticamente nei cedolini da gennaio a luglio 2022.

La voce di calcolo utilizzata è quella inserita in Tabella Voci di calcolo comuni nel campo "Recupero rate A.P."

Voci di calcolo comuni / Modifica

Generale TIR - Ulteriore detraz. DL. 3/2020 Bonus famiglie Obsolete Elenco

**TIR DL. 3/2020**

Conguaglio a debito: TIR.01 TIR - CONGUAGLIO A DEBITO

Recupero: TIR.02 TIR - RIMBORSO

Recupero manuale: TIR.03 TIR - RIMBORSO MANUALE

Recupero rate A.P.: TIR.04 TIR - RIMBORSO RATE A.P.

**Ulteriore detrazione**

Applicazione: UDE.03 ULTERIORE DETRAZIONE - SPETTANTE MENSILE

Conguaglio: UDE.01 ULTERIORE DETRAZIONE - CONGUAGLIO

Recupero: UDE.02 ULTERIORE DETRAZIONE - RIMBORSO

Recupero manuale: UDE.04 ULTERIORE DETRAZIONE - RIMBORSO MANUALE

Il contenuto della voce di calcolo TIR.04 denominata "TIR - RIMBORSO RATE A.P.", agganciata al codice tributo "1701" con attivazione del flag "Anno riferimento precedente", è il seguente:

**Voci di calcolo / Modifica**

Generale Contributi Conto contabile Elenco

Codice: **TIR.04** Descrizione: TIR - RIMBORSO RATE A.P. Copia voce di calcolo

% Maggiorazione: 100,000 Tipo calcolo: **Trattenute**  Emolumento di produttività  Stampa cedolino

Tipo voce:  Ore/gg per Base  Solo importo  Ore/gg Base ed Importo manuali

Proponi base:  Nulla  Retribuzione  Imponibile Contrib. Sociali  Imponibile IRPEF  Imponibile Cassa Edile  Assegno Nucleo Familiare  Valore automatico

Arrotondam. ore/gg.:  Arrotondam. Importo:

Ferie/Permessi/Ratei/BNC:  Tipo ore cassa edile:  T.F.R.:

**F24** Codice tributo: **1701** Credito maturato dai sostituti d'imposta per l'erogazione del trattamento integrativo art. 1, c. 4, DL.  Anno riferimento precedente

**Percentuali** Contributi sociali:  IRPEF:  Casse Edile:  T.F.R.:   Rateo Costo:

**Opzioni**  Separazione imponibili IRPEF  Tassazione Separata  Imponibile malattia  Ripartizione part-time  Somma al totale lordo  Imponibile solidarietà %   Erogazioni variabili decontribuibili  Sgravio contributivo  Sgravio fiscale

Data attivazione: 28-12-2020 Data disattivazione: - -

**Voci di calcolo / Modifica**

Generale **Contributi** Conto contabile Elenco

Codice: **TIR.04** Descrizione: TIR - RIMBORSO RATE A.P.

**UniEMens** Codice ex DM10:   Somma a retribuzione teorica

Tipo retribuzione:  Retribuzione ridotta:  Contributi c/azienda:  %:  Tipo contribuzione:

**Voci di calcolo / Modifica**

Generale Contributi **Conto contabile** Elenco

Codice: **TIR.04** Descrizione: TIR - RIMBORSO RATE A.P.

Utilizza conto diverso da salari e stipendi

Conto contabile: **2404005** ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI - COLLABORATORI

## Dirigenti industria: trattamento minimo complessivo di garanzia

Il rinnovo contrattuale previsto con Accordo 30 luglio 2019 tra Confindustria e Federmanager, ha confermato l'istituto del Trattamento Minimo Complessivo di Garanzia (TMCG) per i Dirigenti del comparto industriale.

Nel mese di dicembre 2021 occorre effettuare il conguaglio tra il TMCG dovuto al dirigente e il trattamento effettivamente erogato. Come previsto dall'accordo del 25 novembre 2009, integrato dall'accordo del 30 dicembre 2014, e confermato dall'accordo del 30 luglio 2019, la dinamica retributiva dei dirigenti del settore industria, non è più legata alla crescita dei minimi tabellari, ma al rapporto diretto tra impresa e dirigente, lasciando alla contrattazione collettiva la sola previsione di un trattamento minimo complessivo di garanzia annuo.

Il trattamento minimo complessivo di garanzia da assumere come parametro al 31 dicembre 2021, per i dirigenti assunti o nominati dal 1° gennaio 2015, è stabilito in 69.000,00 euro.

Il livello di TMCG pari a 69.000 euro viene riconosciuto anche a tutti i dirigenti che, al 1° gennaio 2016, abbiano maturato una anzianità di servizio nella qualifica e nell'azienda pari o inferiore ai dodici mesi.

Per i dirigenti che abbiano maturato nell'azienda, con la qualifica di dirigente, una anzianità superiore ai dodici mesi alla data del 1° gennaio 2016, il parametro di TMCG, a valere dall'anno 2015, sarà determinato aumentando il TMCG pari a 63.000 euro di 1/72 di 17.000 euro (arrotondato a 236 euro) per ogni mese di anzianità di servizio, nell'azienda e con la qualifica di dirigente, maturata alla già indicata data del 1° gennaio 2015.

La determinazione dell'anzianità di servizio si computa in relazione ai mesi di servizio prestati, computandosi come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. Per effetto del meccanismo descritto, il valore del TMCG per i dirigenti con oltre 6 anni di anzianità al 1 gennaio 2015 non può superare l'importo di € 80.000.

Ai fini del confronto tra il TMCG e il trattamento economico annuo lordo riconosciuto al dirigente, alcuni elementi retributivi devono essere presi in considerazione, mentre altri devono essere esclusi.

In particolare devono essere conteggiati:

1. minimo contrattuale;
2. importo ex elemento di maggiorazione;
3. aumenti di anzianità;
4. superminimi e/o assegni *ad personam*;
5. tutti gli elementi della retribuzione mensile, anche in natura, corrisposti in forma continuativa o no.

Gli elementi da non conteggiare sono:

1. compensi di importo variabile collegati a indici e/o risultati concordati individualmente e/o collettivamente;
2. le gratifiche *una tantum*;
3. importo per rimborso spese non documentabili.

Se dal confronto tra gli elementi da conteggiare e il TMCG scaturisce un credito a favore del dipendente, nel senso che la retribuzione effettivamente corrisposta al dirigente è inferiore al TMCG, il datore di lavoro dovrà corrispondere la differenza attraverso l'erogazione di un importo *una tantum* a titolo di adeguamento al TMCG. Tale importo è considerato utile ai fini del Trattamento di Fine Rapporto.

## Previdai: contributo aziendale minimo annuo

Dal 1 gennaio 2010 esiste un livello minimo di contribuzione Previdai a carico dell'azienda in favore dei Dirigenti con anzianità superiore ai 6 anni. L'accordo del 30 luglio 2019 tra Confindustria e Federmanager ha parzialmente rivisto l'istituto della contribuzione minima.

L'Accordo del 30 luglio 2019 tra Confindustria e Federmanager di rinnovo del CCNL per i Dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, per quanto concerne la previdenza complementare, con **decorrenza in via generale dal 1 gennaio 2020**, ha stabilito:

- innalzamento del **massimale contributivo** annuo da 150.000 a 180.000 euro;
- fermo restando l'aliquota contributiva complessiva dell'8% (di cui 4% a carico azienda e 4% a carico dirigente), **introduzione di un principio di flessibilità** con facoltà dell'impresa, previo accordo con il dirigente, di farsi carico di una quota superiore al vigente 5% e fino al 7%, rimanendo a carico del dirigente un contributo comunque minimo dell'1%.

Sempre secondo l'Accordo del luglio 2019, il **contributo minimo aziendale** Previdai, dal 1 gennaio 2020, rimane confermato in valore assoluto in euro 4.800 annui per dirigenti con almeno sei anni di anzianità dirigenziale presso l'impresa. Dal 1 gennaio 2022 il versamento del contributo minimo prescinderà dall'anzianità di servizio.

Quindi è confermato anche per il 2021, un livello minimo di contribuzione a carico dell'azienda di 4.800 euro. Tale disposizione opera di diritto in favore dei dirigenti che versino anche la quota a proprio carico e che abbiano **un'anzianità dirigenziale presso l'impresa, superiore a 6 anni compiuti. Per il 2021 è facoltà dell'impresa garantire questo trattamento minimo anche ai dirigenti con anzianità inferiore ai 6 anni.**

Le quote di contribuzione integrative necessarie per raggiungere la quota minima a carico azienda di euro 4.800 saranno versate al Fondo, unitamente alla contribuzione del quarto trimestre di ogni anno, ovvero a quella del trimestre nel quale ricade la cessazione, se precedente.

Il livello minimo dovrà essere riproporzionato per dodicesimi, considerando come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni e trascurando quella inferiore, nei casi in cui l'obbligo al rispetto del minimo stesso non coinvolga l'intero anno. In particolare, qualora si verifichi in corso d'anno:

1. **la maturazione del requisito dell'anzianità dei 6 anni (salvo l'applicazione trattamento miglior favore):** la misura del livello minimo va riproporzionata ai mesi di servizio prestati a partire dalla maturazione del requisito di anzianità dirigenziale;
2. **l'adesione a Previdai/la cessazione del rapporto di lavoro:** la misura del livello minimo va riproporzionata ai mesi di obbligo contributivo. Analogamente si opererà in caso di scelta del dirigente, già conferitore di solo Tfr, di versare anche la contribuzione minima a proprio carico contrattualmente prevista;
3. **un periodo di aspettativa non retribuita:** la misura di livello minimo va riproporzionata ai soli mesi retribuiti.

All'importo minimo come sopra individuato, va sottratto il contributo maturato per lo stesso periodo (quello determinato applicando l'aliquota contributiva percentuale sulla retribuzione utile ai fini del Tfr, includendo la contribuzione aggiuntiva aziendale, se presente); l'eventuale differenza positiva determina il conguaglio da effettuare.

**uno** *Nell'ipotesi di conguaglio si deve intervenire direttamente nella **tabella Contributi Sociali** e inserire a forfait la quota a carico azienda da versare per raggiungere il minimo contributivo annuo, con l'accortezza, per il trimestre in oggetto, di togliere la percentuale di contribuzione a carico azienda, onde evitare una doppia imposizione.*

*Per una corretta memorizzazione, nei **progressivi C.S.**, della quota Previdai inserita a forfait nella tabella C.S., quest'ultima deve essere agganciata ad un numero colonna diverso da quello del contributo Previdai calcolato in percentuale (es. N.C. 4).*

Contributi sociali / Modifica

Generale Info DM10 Elenco

Codice: **000003**  
 Descrizione: DIRIGENTI INDUSTRIA in genere oltre 15 dipendenti

Descrizione	IVS	Add. IVS	Tipo calcolo	Base di calcolo	Percentuale o Valore Totale	Valore Dipendente	N.C. Ente	Contributi Solidarietà %	Ente Versamento
ALTRI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	%	Imponibile C.S.	3,150		1		
I.V.S.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	%	Imponibile C.S.	33,000	9,190	1		
ADD IVS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	%	Imponibile C.S.	1,000	1,000	1		
PREVINDAI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	%	Retrib. utile T.F.R.	4,000	4,000	2	0000007	10,000
FASI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Forfait	Imponibile C.S.	342,000	80,000	3	0000008	10,000
PREVINDAI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Forfait	Imponibile C.S.	1.721,880		4	0000007	10,000

Ente DM10: 0000007 PREVINDAI PREVINDAPI VECCHI ISCRITTI Ente contr. sol.:  
 Fondo garanzia TFR: 0,400 Contributo aggiuntivo Aspi: 1,400

Nell'esempio l'importo a forfait pari a 1.721,88 €, è stato determinato sottraendo dalla contribuzione minima di 4.800 € la somma dei contributi c/azienda già versati a Previndai, prelevata dai **progressivi Irpef** del dipendente, più il contributo Previndai c/azienda riferito alla 13esima mensilità (4.800 – 2.821,61 – 256,51 = 1.721,88).

Mese Anno

TOTALI ANNO

Imponibile sociale: 70.543,00  
 Imponibile non arrotond.: 70.540,25  
 Imponibile solidarietà:   
 Contributi INPS c/dip.: 6.770,94  
 Contributi INPS c/az.: 19.229,98  
 Netto in busta: 39.022,00  
 Contr. solidarietà c/az.:   
 Ore: 1903,0 Giorni: 286 Settimane: 48

Ente	Contrib. c/dip.	Contrib. c/az.
0000007 PREVINDAI PREVINDAPI VECCHI	2.821,61	2.821,61
0000008 FASI	806,53	2.673,00

Gestione retribuzioni / Interroga

Generale Conguagli Tracciabilità Elenco

Anno: Mensilità: 13 Tredicesima Mese: 12 Data inizio: Data fine: C.E.: Retribuzione: 6.412,75

Maticola: 0000010 LODA FRANCESCO Qualifica: DIRIGENTE Livello: QUADRI E IMPIEGATI CAT. 1 SUP. % Part-time: 100,00

INPS Ore: Giorni: Settimane: INAIL Ore: Giorni: Minimale Giorni: Importo: Note

Riga	Voci di calcolo	T.C.	Ore/gg	Base	Importo	C.S.	IRPEF	C.E.	T.F.R.	Costo	Conto
10	13MEND TREDICESIMA MENSILITA' IMPIEGATI	C	12,00	534,39583	6.412,75	100	100		100		

BNC Ferie: 137,20 Goduti: Residui: 137,20 Permessi: Goduti: Residui: 6.412,75 Totale retribuzione

C.S.: 6.413,00 615,54 256,51 872,05 Totale contributi

## Rivalutazione TFR: coeff. di novembre 2021

---

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 novembre 2021 e il 14 dicembre 2021 è pari a 105,7.

**uno** In Area Paghe inserire nella tabella Indici ISTAT delle Tabelle Anagrafiche il valore nel mese NOVEMBRE dell'anno 2021.

*L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti e i migliori AUGURI di BUON ANNO.*

**Davide Conti**  
**[conti@licon.it](mailto:conti@licon.it)**

